

Con la promozione di



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

IL TEMPO DELLA PENA: VITE SOSPESE

(ASINARA) STINTINO - 3 OTTOBRE 2020



Atti del Convegno

a cura di Susanna Arcieri, Raffaele Bianchetti, Rosaria Manconi

E - BOOK

ASSOCIAZIONE "DIRITTO PENALE E CONDIZIONE UMANA"

IL TEMPO DELLA PENA: VITE SOSPESE

(ASINARA) STINTINO - 3 OTTOBRE 2020

Atti del Convegno

a cura di Susanna Arcieri, Raffaele Bianchetti, Rosaria Manconi

E-book – **Associazione “Diritto Penale e Condizione Umana” Editore**
Pubblicato nel mese di dicembre 2020, Milano

Promosso da



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

Nel presente E-book sono raccolte le relazioni svolte dagli Autori in occasione del Convegno "Il tempo della pena: vite sospese", organizzato e promosso dalla Camera Penale di Oristano, svoltosi a Stintino, in data 3 ottobre 2020

Raccolta chiusa in data 11 dicembre 2020.

Immagini fornite dagli Autori ovvero tratte da:
www.unsplash.com; www.pixabay.com



Sommario

Il tempo della pena: vite sospese

01

PRESENTAZIONE

di Rosaria Manconi

05

**QUANDO IL DIRITTO
SI FA EMOZIONE**

di Monica Murru

07

**LA GIUSTIZIA PENALE
E L'INGANNO
DEL TEMPO**

di Rosaria Manconi

13

**LA PRIGIONE
DEL PASSATO**

di Stefania Amato

17

**L'ASINARA, SENTIERI
DELL'ANIMA**

di Maria Brucale

20

**IL TEMPO UTILE,
PURCHÉ BREVE
E SENSATO. UNO
SGUARDO DAL/AL
SISTEMA DI GIUSTIZIA
PENALE MINORILE**

di Raffaele Bianchetti

24

**SALUTE E CARCERE:
IL TEMPO SOSPESO
DELLA PENA**

di Antonella Calcaterra

28

**DI ISOLE E SPERANZE.
L'ESECUZIONE PENALE
E IL RIENTRO NELLA
SOCIETÀ**

di Fabio Gianfilippi

Sommario

Il tempo della pena: vite sospese

33

**LO IATO TEMPORALE
TRA L'ERRORE
COMMESSO (FATTO
REATO) E LA PENA**

di Francesco Lai

36

**SUL VOLTO "SOSTANZIALE"
DELL'ESECUZIONE DELLA
PENA: TRA ALTERNATIVE
AL CARCERE A LIBERTÀ
DAL CARCERE**

di Veronica Manca

42

PENE ACCESSORIE(O)

di Michele Passione

46

**TEMPI
BUI PER LA GIUSTIZIA,
ANCOR PIÙ CUPI PER
L'ESECUZIONE PENALE**

di Riccardo Polidoro

51

**IL PROCESSO INFINITO
È UNA PENA**

di Domenico Putzolu

55

LA PENA DELL'ATTESA

di Franco Villa

58

**L'ESECUZIONE DELLA PENA:
L'ALLONTANAMENTO DALLA
PROPRIA TERRA E DALLE
RELAZIONI FAMILIARI**

di Herika Dessi

63

**LA PENA ETERNA DI MARIO
TRUDU, E IL RISCATTO
DI UN ERGASTOLANO
"OMERICO"**

di Francesca de Carolis





— Presentazione

Presentation

di Rosaria Manconi

Buon giorno e un caro benvenuto a tutti, dico subito, fuori da ogni formalismo, che questo evento nasce da un prezioso incontro di idee fra la Camera Penale di Oristano e Monica Murru, avvocato del Foro di Nuoro, già presidente della Scuola Forense, e dal sogno condiviso e fortemente voluto di celebrare una intera giornata dedicata al tema della giustizia e del carcere.

La Camera Penale di Oristano aveva in animo di portare a termine il Corso di Diritto penitenziario ed esecuzione penale iniziato ad ottobre dello scorso anno, che aveva coinvolto oltre cento iscritti e numerosi ed illustri relatori. Il corso avrebbe dovuto concludersi con un convegno presso la Casa di reclusione di Oristano a marzo di quest'anno.

L'emergenza sanitaria da Covid ha imposto l'annullamento dell'evento e noi ci siamo impegnati per un nuovo incontro appena ve ne fossero state le condizioni.

Ha, quindi, preso corpo l'idea di un convegno finalmente in presenza e in uno spazio aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore.

Il pensiero è corso all'Asinara. Luogo di bellezza e simbolo di sofferenza, che ha ospitato un carcere fra i più duri e controversi della storia penitenziaria italiana, una struttura significativamente denominata "Alcatraz" o la "Caienna italiana".

L'Isola del Diavolo: così i detenuti chiamavano l'Asinara, per oltre cento anni trasformata in un luogo di pena e sofferenza. A partire dal 1885 quando venne sancito l'esproprio delle terre per i circa 500 abitanti dell'Isola per istituirvi una colonia penale, sino al periodo fascista, quando venne destinata a Stazione Sanitaria Marittima, dove diverse centinaia di soldati etiopi furono trasportati per essere sottoposti a «bonifica, osservazione e contumacia»¹.

¹ M. Pinna, *Il carcere dell'Asinara. Gli anni del supercarcere*, in *Diacronie – Studi di Storia Contemporanea*, 2/2010, p. 7.

E quindi negli *anni di piombo*, durante i quali vennero ospitati detenuti considerati di notevole pericolosità e diversi brigatisti.

Giungendo al 1992, quando l'isola venne destinata all'accoglienza, in regime di massima sicurezza, di imputati e condannati per reati legati alle organizzazioni mafiose.

Era il periodo delle stragi di Capaci e Via d'Amelio e nell'Isola furono trasferiti alcuni dei presunti autori dell'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Proprio i due magistrati, per uno strano gioco del destino, qualche anno prima, nella casermetta adagiata sugli scogli di Cala D'Olivo, avevano lavorato alla requisitoria del maxiprocesso di Palermo.

L'Isola delle contraddizioni, dunque, che ha accolto i due uomini che più di ogni altro avevano sfidato e combattuto la mafia, sino all'estremo sacrificio, ma anche rappresentanti di spicco della organizzazione criminale che li voleva morti e che, in un contesto naturalistico unico al mondo, ha dato ospitalità a una struttura penitenziaria di massima sicurezza in cui, in nome dell'emergenza, venivano sospese le regole trattamentali e perpetrate violenze, mortificazioni della dignità degli uomini e dei diritti fondamentali.

Nel 1998 il carcere dell'Asinara ha cessato di essere quel luogo vergognoso di tortura e umiliazioni e l'Isola, finalmente liberata, è tornata ad essere ciò che è sempre stata: una splendida oasi, ricca di vegetazione, di calette sabbiose, di scogliere alte ed esposte ai venti e alle mareggiate, di colline dolci e piccole pianure una volta coltivate a vigne e grano, popolata da una fauna variegata.

Un Parco Nazionale che si estende fra mare e terra in una cornice meravigliosa ed unica e che ancora oggi conserva, nei segni tangibili delle strutture murarie, le suggestioni della sua storia.

È in questo stesso contesto che l'Avv. Monica Murru aveva immaginato di presentare il libro postumo del suo assistito Mario Trudu, morto, senza riabilitazione e senza emenda, dopo 40 anni ininterrotti di detenzione.

Ecco, quindi, che i due progetti si sono fusi in un programma che attraverso la rievocazione – intesa come memoria che nutre il presente e che sia faro per il futuro – vuole offrire riflessione, dibattito ed insieme emozionare attraverso la musica e la rappresentazione scenica di una storia umana dolorosa qual è stata quella di Trudu.

Ebbene l'Isola liberata, in questi giorni battuta da raffiche di vento e dal mare in burrasca, non ci ha consentito di approdare alle sue coste.

Così sono le isole. Circondate dalle acque, splendide ed accoglienti o inaccessibili e respingenti. E noi non possiamo che accettare il prevedibile.

Grati comunque per essere qui, in un luogo diverso ma che pure ci consente di guardare fuori dalla finestra e scorgere la nostra mèta.

Ritrovando le tracce dolorose di ciò che è stato, ma evocando la speranza.

Per chi ancora si trova ristretto nelle galere, per chi attende di capire se qualcosa è cambiato rispetto ad allora, se di quei luoghi ci siamo definitivamente liberati e se il cammino alla riforma carceraria possa finalmente riprendere, anche rinforzando i percorsi alternativi alla detenzione.



CAMERA PENALE DI ORISTANO

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



ASINARA, L'ISOLA LIBERATA

TRA MEMORIA E SPERANZA

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA 3 OTTOBRE 2020

1 SESSIONE:

h. 10.00 - Saluti Istituzionali

Asinara: da isola carcere a isola parco
a cura del Dott. Vittorio Gazale, direttore Parco Nazionale Asinara

h. 10.30 - 13.30 - TAVOLA ROTONDA

"Il tempo della pena: vite sospese"

Introduce i lavori e modera
Avv. Rosaria Manconi *Presidente della Camera Penale di Oristano*

Intervengono:

Avv. Stefania Amato - *Foto di Brescia*
Avv. Raffaele Bianchetti - *Magistrato onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano*
Avv. Maria Bruciale - *Foto di Roma*
Avv. Herika Dessi - *Foto di Cagliari*
Avv. Antonella Calaterra - *Foto di Milano*
Dott. Riccardo De Vito - *Magistrato di Sorveglianza di Sassari*
Prof. Davide Calliani - *Professore associato Università Statale di Milano*
Dott. Fabio Gianfilippi - *Magistrato di Sorveglianza di Spoleto*
Avv. Francesco Lai - *Foto di Nuoro*
Avv. Veronica Manca - *Foto di Trento*
Avv. Michele Passione - *Foto di Firenze*
Avv. Riccardo Poliforo - *Foto di Napoli*
Resp. Osservatorio carcere UCP
Avv. Domenico Putzolu - *Foto di Tempio - Camp. Giurta UCP*
Prof. Claudio Sarzotti - *Professore Ordinario Università di Torino*
Avv. Gabriele Terranova - *Foto di Prato*
Avv. Franco Villa - *Foto di Cagliari*

Conclude
Avv. Giandomenico Caiazza
Presidente dell'Unione Camere Penali

Pausa Pranzo

II SESSIONE:

Ore 15.30 - 17.30: "L'epopea di una pena: tra diritto e lirica"

h. 15.30 - Esibizione musicale a cura del Quartetto d'archi "Malu"
del Conservatorio L. Canepa di Sassari:
Francesco Fadda *1° violino*
Samuele Costi *2° violino*
Francesca Tedde *viola*
Alessandro Dore *violoncello*

h. 15.40 - Presentazione del libro
"LA MIA ILLIAD" di Mario Trudu *edizione "Storie Bionde"*
Coordina e modera: Monica Murru - *avvocato Foro di Nuoro*

Intervengono
Francesca De Carolis, *giornalista*,
Marcello Baraghini, *editore*, Natalino Piras, *giornalista e scrittore*.

h. 16.30 - Il esibizione musicale a cura del Quartetto d'archi "Malu"
del Conservatorio L. Canepa di Sassari.

h. 16.35 - rappresentazione teatrale "Mario Trudu incontra Ettore prima della battaglia" a cura di Bocheteatro. Adattamento drammaturgico e regia di Giovanni Carroni.
Con la partecipazione del Complesso vocale di Aturo diretto da Franca Floris.

h. 17.20 - Partecipazione straordinaria del cantautore Piero Marras.

h. 17.45 - Saluti e ringraziamenti.

h. 18.00 - Imbarco per rientro.



Eventi a fini di solidarietà per il 1° e 2° forum di Asinara e il 3° forum di Oristano (in corso)

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA FORMAZIONE CONTINUA A FARSI, IN TUTTA ITALIA, IL 30 SETTEMBRE 2019, IL 30 OTTOBRE 2019 E IL 30 NOVEMBRE 2019, IL 30 DICEMBRE 2019, IL 30 GENNAIO 2020, IL 30 FEBBRAIO 2020, IL 30 MARZO 2020, IL 30 APRILE 2020, IL 30 MAGGIO 2020, IL 30 GIUGNO 2020, IL 30 LUGLIO 2020, IL 30 AGOSTO 2020, IL 30 SETTEMBRE 2020, IL 30 OTTOBRE 2020, IL 30 NOVEMBRE 2020, IL 30 DICEMBRE 2020.



Settimile telefonata al 1.518.24.018
Sett. Casella Reale - 081.328.10723
Mail: casella_reale@libero.it

Segreteria organizzativa:
Rosaria Manconi, Tel. 335.1333116
Monica Murru, Tel. 328.6586785
Sara Chiani, Tel. 347.3497028

Insomma comprendere se i tempi siano maturi per attuare un modello di penalità alternativo, in grado di contenere l'attuale espansione punitiva, che aspiri ad una giustizia penale inclusiva e rispettosa delle libertà fondamentali della persona.

La speranza, per altro verso, coinvolge anche noi uomini liberi che vorremmo riprenderci la vita interrotta, sospesa dalla pandemia per tornare ad incontrarci, discutere, riflettere e progettare insieme.

Grazie quindi a tutti per essere qui nonostante le fatiche del viaggio ed il tempo inclemente. Per avere condiviso questa idea. Questo progetto così caparbiamente voluto e immaginato.

Grazie alle Autorità che hanno consentito e collaborato nella realizzazione dell'evento. Al Presidente dell'Ente Parco Dott. Vittorio Gazale. A Radio Radicale che registrerà l'evento consentendoci di conservarne la memoria. Ai relatori presenti, generosi e bravissimi che sentiremo fra poco sul tema prescelto: *Il tempo della pena. Vite sospese*. Ma anche a chi di loro non ha potuto esserci e, tuttavia, ci accompagna idealmente nei nostri lavori.

Con l'auspicio che questo convegno realizzi quanto ci siamo proposti: comprendere meglio ciò che siamo oggi, i problemi che ancora non siamo riusciti a risolvere ma anche i risultati di cui andare fieri e i ritardi che ci interpellano.



— Quando il diritto si fa emozione

When the law becomes emotion

di Monica Murru

Il 24 ottobre 2019, mentre i tecnici del diritto festeggiavano la sentenza 253/2019 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art 4 *bis* comma 1 o.p., aprendo il primo importante spiraglio per i permessi premio a favore degli ergastolani ostatici¹, moriva nell'ospedale San Martino di Oristano Mario Trudu, ergastolano di Arzana, classe 1950, in carcere da oltre 40 anni.

La sua morte, impietosa e per molti versi annunciata, ha segnato la mia vita professionale perché mi ha costretto, per cinque lunghi anni – per tutto il tempo in cui sono stata il suo difensore – a fare i conti con l'iniquità di una pena abnorme e cattiva che ha distrutto un uomo, polverizzandogli i polmoni prima che l'anima.

Non è vero che per gli avvocati i clienti sono tutti uguali, così come non lo sono i pazienti per i medici e Mario, per me, è stato colui che mi ha fatto provare più che per altri l'amarrezza dell'impotenza della toga, la delusione di non riuscire ad ottenere neanche una manciata d'ore di permesso per un vecchio stanco ed ammalato ma, nel contempo, anche la soddisfazione di lottare accanto a chi continua a vivere con dignità, nonostante tutto.

E così quando Francesca de Carolis – la giornalista, voce fuori le mura di Mario Trudu – mi ha chiesto, unitamente all'editore Marcello Baraghini, di pensare ad un modo per presentare in Sardegna *“La mia Iliade”* – il libro postumo di Mario² – ho pensato che sarebbe stato bellissimo e suggestivo farlo nell'Isola dell'Asinara, dove Mario era stato detenuto e dove, nelle sue fughe oniriche, aveva incontrato l'eroe omerico Ettore, prima della battaglia contro Aiace.

Un sogno accarezzato lungo tutta questa strana estate del 2020, in cui gli echi della pandemia sembravano sopiti e lontani; un sogno che si è unito a quello dell'amica e collega Rosaria Manconi che, conquistata alla pari della sottoscritta dal richiamo dell'Isola,

¹ Corte cost., sent. 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253.

² Edito da Strade Bianche di Stampa Alternativa nella collana Sconfinati, 2020.

aveva parimenti pensato di concludere lì, davanti al molo di Cala Reale, il suo corso di diritto penitenziario, intrapreso l'anno precedente con la Camera Penale di Oristano.

E poco importa se poi il mal tempo ha voluto che l'isola la guardassimo solo dal porto di Stintino, senza che nessuno prendesse il largo verso le acque limpide di Cala d'Oliva; ciò che è accaduto il pomeriggio del 3 ottobre nel museo della Tonnara è stato qualcosa di unico e straordinario che ha visto il diritto farsi emozione.

L'adattamento drammaturgico del libro di Trudu da parte di un attore del calibro di Giovanni Carroni, accompagnato dall'imponente coro vocale di Nuoro diretto da Franca Floris, ha suscitato un vortice di commozione fra tutti i presenti, nonostante fossero in maggioranza avvocati e magistrati, avvezzi per mestiere alla sofferenza di chi è privato della libertà.



Ma forse è stato proprio questo strano connubio fra tecnici del diritto ed artisti che ha reso possibile la celebrazione di una giornata particolare, votata alla riflessione e al confronto in una materia – il diritto penitenziario – che purtroppo continua ad interessare solo quei pochi che si ostinano a credere nella dignità dell'essere umano e nel diritto alla risocializzazione del reo, chiunque esso sia.

Sono sempre stata convinta che nessuno può essere il solo artefice del proprio destino e che nella vita, per sopravvivere, occorra anche una buona dose di fortuna e d'amore, o una nutrita serie di abbracci, per dirla come il mio carissimo amico Pino Roveredo, lo scrittore triestino già garante dei diritti dei detenuti per il Friuli Venezia Giulia. Certo, questa non può essere una scriminante per le condotte poste in essere da ciascuno di noi e nel caso specifico per quelle criminose attribuite a Mario Trudu, ma nessuno dovrebbe mai essere giudicato senza quella necessaria misericordia che fa di noi degli esseri umani.

E davvero non vedo alcuna misericordia nel tenere rinchiuso un uomo per oltre quarant'anni come un prosciutto in cantina, nel negargli le cure necessarie per vivere, o i domiciliari per restituirgli la dignità di morire a casa, confortato dai propri cari.

Forse è per questo che ho voluto fortemente questo evento in cui le considerazioni tecniche dei legali e dei docenti universitari sul tema delle vite sospese in carcere si sono amalgamate con il canto funebre delle donne sarde che hanno restituito a Mario Trudu, moderno eroe perdente, il ruolo di figlio (*fizu*) vittima del mondo («se non sono gigli son pur sempre figli vittime di questo mondo»)³!

³ F. De Andrè, *La città vecchia*, 1966.

— La giustizia penale e l'inganno del tempo

Criminal justice and the deception of time

di Rosaria Manconi

*«In huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit,
ex qua expellit quicumque vult».*

*«Niente, o Lucilio, all'infuori del tempo, ci appartiene: la natura ci ha messi in possesso di
questo solo bene,
fuggevole e malsicuro, di cui chiunque può, se vuole, privarci».*

Lettera di Seneca a Lucilio

Davvero ampio e di indubbio interesse il tema del convegno se solo pensiamo alle innumerevoli interconnessioni fra tempo e giustizia ed ai diversi tratti problematici che, a partire dal reato si dipanano, attraverso il processo, sino alla sentenza ed infine alla pena quale esito possibile.

Il concetto di tempo – il più pervasivo ed il più misterioso dell'indagine umana – si intreccia sovente con tutta quella attività che noi definiamo giustizia e che, come chiarisce il Prof. Domenico Pulitanò, in un contributo sulla rivista *Sistema Penale*, altro non è che storia di fatti passati, ma anche storia che si svolge nel presente, nelle indagini, nel processo. Ed è storia futura di quanto è stato disposto nel provvedimento che chiude il giudizio, nell'eventuale fase esecutiva¹.

¹ D. Pulitanò, *La giustizia penale e il tempo*, in *Sistema Penale*, 12, 2019, pp. 6 ss.

Il rapporto fra diritto penale e tempo, conferma l'autore, apre scenari e problematiche diverse, sia dal punto di vista interno all'ordinamento giuridico positivo che sul piano della giustizia come valore cui il diritto deve tendere.

Tanti gli interrogativi che investono il rapporto fra pretesa punitiva e l'efficienza del processo e che coinvolgono l'essenza stessa del sistema penale, il grado di civiltà ed i tempi della giurisdizione.

Tempi scanditi dalla Costituzione e dai valori imprescindibili che li contiene, primo fra tutti quello della centralità della persona e dei diritti inviolabili che le sono riconosciuti.

Non a caso è proprio nel collegamento fra reato e pena che il fattore tempo assume particolare rilevanza. Per quanto attiene alle risposte al reato, soprattutto per quella detentiva, che necessariamente incide nel fluire dei tempi della vita.

La reclusione inevitabilmente modifica l'esistenza delle persone spezzandone la continuità e richiama il preliminare ed imprescindibile problema della congruità e della commisurazione della pena, del bilanciamento fra offesa del bene giuridico tutelato e privazione della libertà dell'autore del reato.

È dall'esito di questo procedimento valutativo, infatti, che si determina il passaggio da una condizione di libertà ad una di "illibertà", ossia l'ingresso in carcere, che costituisce, come detto, una spaccatura temporale dell'esistenza.

Strettamente collegata e di urgente attualità è la questione della tempestività della risposta sanzionatoria poiché la distanza fra reato e pena non può essere temporalmente infinita, determinando nella vita dell'imputato una condizione di sospensione della esistenza.

È una questione – cruciale per la civiltà giuridica e per la stessa qualità della democrazia –, mai definitivamente risolta neppure a seguito della introduzione dell'art. 111 Cost.

Il principio del ragionevole tempo del processo, che sottintende valori posti a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, e dell'individuo-imputato in particolare, garantisce il diritto sia a non essere lasciati in un'eterna incertezza, sia a non essere esposti alla persecuzione giudiziaria e ad agli effetti devastanti di una condanna a distanza di molti anni dal fatto, quando ormai la personalità e la condizione esistenziale sono mutate rispetto al contesto in cui è stato commesso il reato.

Sotto questo profilo, l'istituto della prescrizione, stravolto con le recenti riforme, non solo lede il diritto all'oblio – ovvero ad essere dimenticati dall'ordinamento una volta che è venuta meno o si è attenuata l'esigenza di punire – ma finisce per incidere sulla presunzione di non colpevolezza e sull'idea stessa di recupero e reinserimento sociale, travolgendola.

Da qui la necessità di un accertamento giudiziale più rapido, più confacente alla finalità rieducativa, sia per le ripercussioni, ancorché indirette, sulla durata della custodia

cautelare, sia perché, si ribadisce, le decisioni applicate a notevole distanza temporale dal reato puniscono una persona spesso molto diversa rispetto a quella che lo ha commesso.

Ma il processo è come un ponte tibetano che consente di passare dall'evento delittuoso alla sentenza.

Una struttura flessibile, tenuta da corde e legno sospesa fra cielo e terra, che oscilla – pur con un suo equilibrio –, sopra un baratro più o meno profondo.

Un percorso difficile, insidioso ed instabile che però occorre obbligatoriamente percorrere per giungere alla meta: la decisione di condanna o assoluzione.

Un tragitto che deve essere compiuto in tempi ragionevoli perché il processo è di per sé pena e non si può stare eternamente sospesi sull'abisso.

Con questa straordinaria metafora Glauco Giostra apre il saggio con cui, in una ideale conversazione con i lettori – esperti o solo appassionati e curiosi della materia –, affronta i tanti temi del processo penale in cui il tempo e i tempi della giustizia, sono il filo conduttore del suo ragionamento².

Tuttavia è nella esecuzione penale che il tempo assume un rilievo ancora più pregnante. È nell'attesa carceraria che il recluso subisce l'alterazione del senso e dello scorrere della sua esistenza e, contro ogni effettività di principi, sopporta le distorsioni di un sistema penitenziario che condizionano fortemente, se non pregiudicano, la possibilità di recupero e reinserimento sociale.

Eppure:

«La pena costituzionale presuppone la possibilità di cambiare e il cambiamento presuppone il problema del tempo»³.

Essenziale, a questo punto, il compito del magistrato di sorveglianza che, attraverso un contatto diretto con il detenuto, segue il suo percorso di cambiamento e verifica le potenzialità di recupero sociale.

Difatti, se nella fase di cognizione l'attenzione del giudice terzo è focalizzata sull'accertamento del fatto e, ai fini della risposta sanzionatoria, sulla condotta connessa alla commissione del reato, in quella dell'esecuzione lo sguardo del magistrato si incentra sull'uomo e sulla sua evoluzione. Sui cambiamenti, sui percorsi che si sviluppano durante l'espiazione attraverso l'impiego utile del tempo, nell'ottica della risocializzazione.

«Il legame fra pena detentiva e struttura del tempo, è ancora più stretto se il campo di indagine si sposta dentro gli ingranaggi del penitenziario. È un passaggio obbligatorio

² G. Giostra, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Laterza, 2020.

³ R. De Vito, *L'orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessione sul tempo della pena*, in *Questione Giustizia*, 1, 2017.

[...] per tentare di rispondere alle domande sulla effettiva proficuità, in termini di rieducazione, del tempo della pena»⁴.

Ma, come ci ricorda lo stesso autore, è la gestione del tempo che assume rilievo all'interno della struttura carceraria.

Il detenuto "interiorizza" le regole ed i meccanismi carcerari che segue pedissequamente, con una ripetitività alienante. Sono le pratiche quotidiane, le carte, le "domandine" che scandiscono la giornata e fanno scorrere il tempo pietrificato.

Solo parentesi di vita, per il resto ozio forzato, tempo dilatato che cancella i punti di riferimento e le connessioni con la realtà, che diventa attesa spesso senza speranza e senza futuro.

Il tempo è svuotato di scopo e restituito al condannato perché lo gestisca da sé: la tortura del tempo che si aggiunge a quella dello spazio, la gestione del tempo che diventa essa stessa afflizione.

Il carcere prende il tuo orologio, la catenina, la identità e ti spoglia di tutto soprattutto del tempo e fissa il tuo sguardo nel vuoto⁵.

È questo un tempo indefinito, perpetuo, senza via d'uscita. Come quello inflitto con la pena perpetua non riducibile, che non consente l'accesso ai benefici penitenziari, senza prospettiva di risocializzazione attraverso il percorso trattamentale, alla fine del quale l'unico esito possibile è quello di un fine pena mai.



È l'ergastolo "ostativo": morte lenta in cui «ogni giorno non è "uno di meno" rispetto al recupero della libertà, ma "uno di più" rispetto al nulla del suo tempo»⁶.

Passa il tempo seppure nulla passa. E qui sta l'inganno⁷.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Elaborazione concettuale di quanto affermato da S. Ricciardi, *Cos'è il carcere. Vademecum di resistenza*, Derive e approdi, 2015.

⁶ E. Fassone, *Ergastolo e il diritto alla speranza*, in *Questione Giustizia*, 24 febbraio 2020.

⁷ «*Avec le temps. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le coeur, quand sa bat plus, c'est pas la peine d'aller. Cherher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien [...] Et l'on se sent floué par les années perdues*» (Leo Ferrè – *Avec le temps*).

Il tempo fugge e sfugge e non è possibile afferrarne l'essenza. Impossibile contenerlo, lento o inesorabilmente veloce quando attraversa il corpo che cambia, traccia i solchi sui volti, anche di chi sta fuori e subisce una diversa ma altrettanto dolorosa ingiuria.

Pena senza fine, quindi, per reati imprescrittibili. Che lacera le coscienze riproponendo il problema, mai risolto, della sua abolizione, e che le recenti pronunce della Corte costituzionale, superando i rigidi automatismi normativi, ha mitigato ma non eliminato, consentendo al magistrato di sorveglianza di oltrepassare le presunzioni di pericolosità nel contesto di ostatività normativa e di valutare, caso per caso se sia validabile la diagnosi di pericolosità sancita dal legislatore.

Da qui la necessità e l'urgenza di impegnarsi per eliminare questa profonda antinomia del nostro ordinamento che consente la privazione della libertà in violazione dei principi di cui all'art. 27 della Costituzione e, quindi, la mortificazione di ogni speranza di rieducazione e reinserimento sociale.

Ed anche di interrogarsi su di un altro modello di penalità con il quale «recuperare, contro ogni tentazione di espandere in maniera indefinita i tempi del punire, l'attenzione alla dimensione temporale del vivere e del convivere in una società di uomini»⁸.

Ancora, di verificare, nel rispetto del principio di legalità, la possibilità di costruire l'esecuzione della pena come percorso flessibile e dare un senso al tempo che scorre dentro le mura del carcere affinché il detenuto *sia* «destinatario attivo e non passivo del suo percorso di educazione» e procedere ad «un forte investimento culturale che abbracci tutti gli ambiti della vita detentiva: dal linguaggio, alla libertà di movimento, al doloroso rapporto con l'affettività negata»⁹.

Ma anche «costruire un processo penale a più uscite, non necessariamente bloccato sulla proclamazione binaria – innocenza/colpevolezza e, se colpevolezza, condanna al carcere – [...] la possibilità di introdurre nel processo penale delle uscite diverse, di tipo riparatorio o conciliativo»¹⁰.

Ciò che si realizza, ma solo in minima parte, con gli istituti che prevedono la non punibilità sopravvenuta, collegata, appunto, a fatti intervenuti nel tempo che intercorre fra commissione del reato e decisione, raggruppati nel codice di rito fra le cause estintive del reato. A questi istituti si aggiungono i provvedimenti di clemenza collettiva in cui la mera dimensione temporale assume valore unico e determinante.

Così, oltre la prescrizione, l'amnistia e l'indulto, sino ad ora utilizzati solo a fine di alleggerire il peso della macchina della giustizia, ma oggi più che mai indispensabili per dare una svolta alle politiche criminali.

⁸ D. Pulitanò, *La giustizia penale*, cit., p. 21.

⁹ M. Bortolato, intervento al Seminario EPALE di Bari, luglio 2018, inedito.

¹⁰ E. Fassone, *Quando il carcere insegna*, in *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, 1, 2004, p. 40.

L'auspicio è quello della riforma costituzionale avviata con la proposta di legge n. 2456¹¹, il cui favorevole approdo parlamentare non può che portare (auspicabilmente) alla riduzione del sovraffollamento carcerario, alla umanizzazione della pena e alla possibilità di reinclusione sociale delle persone detenute.

Questi, in estrema e necessaria sintesi, solo alcuni dei tanti argomenti, problematiche e spunti di riflessione che il fattore tempo/giustizia suggerisce e che consegno ai nostri illustri Relatori per altre finestre di approfondimento.

Affido la conclusione del mio intervento alle parole di Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo, scarcerato dopo 27 anni di carcere avendo, nel frattempo, da autodidatta, conseguito tre lauree. Oggi uomo nuovo e "quasi" libero, impegnato nel volontariato e nella battaglia in favore dell'abolizione dell'ergastolo, scrive:

«In carcere il tempo è difficile da percepire, si dilata andando oltre il vero tempo reale ed è un tempo di vita drasticamente perso. È un vivere fuori dal mondo, un tempo morto di monotonia, insomma non si vive ma si sopravvive e sopravvivere non è come vivere. Poi il tempo per un ergastolano è una lunga marcia attraverso la notte e si avanza al buio per tutta la vita.

Nella maggioranza dei casi un ergastolano non vive, non pensa ma vegeta ripetendosi sempre che la speranza è l'ultima a morire e così facendo muore tutti i giorni... perché la tortura della speranza senza nessuna certezza né fine pena è un meccanismo perverso e sadico che il legislatore ha messo in opera. La speranza è la forma più struggente che il diritto potesse escogitare per far soffrire un condannato all'ergastolo. Io forse ce l'ho fatta perché non ho mai sperato che un giorno ce l'avrei fatta.

L'ergastolano ha il coraggio di vivere perché non ha quello di ammazzarsi. La pena dell'ergastolo è l'idea di essere condannato a morte rimanendo vivi ed è peggiore della pena di morte perché la prima la sconti da vivo, la seconda da morto e da vivo il dolore si sente di più.

L'ergastolano diventa una razza differente da tutti gli altri essere umani perché è una creatura nuova costruita per legge, questo vive respirando un'aria diversa, fa parte di un altro pianeta, probabilmente di un altro universo...».

¹¹ Cfr. la Proposta di legge costituzionale, Magi ed altri, recante "Modifiche agli articoli 72 e 79 della Costituzione, in materia di concessione di amnistia e indulto", presentata il 2 aprile 2020.



— La prigionie del passato

Prison of the past

di Stefania Amato

Vorrei rompere il ghiaccio, visto che sono la prima chiamata ad intervenire, raccontando una storia.

Ci attende una giornata di diritto, di poesia e di musica: cose che aiutano a vivere, che sciolgono nodi, che elevano. Ma penso che ogni considerazione che faremo stamane necessiti di una base di realtà, di un punto di partenza “dal basso”, che può essere solo vita vera.

Noi che siamo qui la conosciamo, la realtà della pena e del carcere. Ma se ci aspettiamo che la speranza di cambiare le cose sbagliate prenda corpo, e la politica se ne faccia interprete, è necessario che il messaggio che si **deve** cambiare, che cambiare è indispensabile se vogliamo considerarci un paese civile, arrivi alla gente.

Penso sia nostro dovere sforzarci di fare questo: far capire innanzitutto che non serve a nessuno che i cattivi in galera marciscano. Che non si può inchiodare un uomo al fotogramma del suo reato. Che il tempo che scorre deve essere messo a frutto, nell'interesse di tutti.

Bisogna iniziare facendo comprendere, quindi, come e perché si arriva alle “vite sospese” del bel titolo ideato dalle infaticabili Rosaria Manconi e Monica Murru, che ringrazio tanto per averci chiamati qui a ragionare di tempo e di pena.

Ho scelto questo mestiere anche per la vertigine di soddisfazione e senso di utilità che ci prende quando riusciamo a dipanare le matasse ingarbugliate delle vite dei nostri assistiti. Entrare, giocoforza, nelle vite degli altri, tentare di risolverle, a volte riuscirci, e guadagnarci da vivere così, penso sia un buon compromesso tra umanità e narcisismo. Lo facciamo per garantirci da vivere, mica perché siamo buoni. E però quello sguardo quando gli dici che sarà libero, e il merito è anche tuo, non ha prezzo. E ripaga delle mille sconfitte. E però ci sono anche gli altri motivi, tra i quali immaginare che si possa fare

qualcosa per migliorare il mondo: ragionando, non smettendo mai di arrabbiarsi, e anche visitando un luogo bello come questo, in attesa di poter tornare e raggiungere l'Asinara.

E allora tra le tantissime storie che ci fanno arrabbiare, assurde, tragiche, inconcepibili, come quella di Mario Trudu¹, ecco una storia semplice, banale, emblema di un male diffuso quanto apparentemente inestirpabile.

Storia di Massimo

Nel 2018 Massimo ha quarantacinque anni. Dal 2014 ha una relazione stabile con una donna un po' più giovane di lui, che è quella giusta, finalmente: Sara. Convivono. Hanno un bambino che compie quattro anni: Pietro. Le cose vanno bene: insieme lavorano in un *Bed & Breakfast* di proprietà di Sara, sul lago di Garda. Massimo gestisce le prenotazioni attraverso le piattaforme online, tiene i contatti con i clienti, cura i *check-in* e *check-out*, dà una mano a Sara dove serve. Le cose vanno talmente bene che Massimo e Sara hanno deciso di raddoppiare la struttura, costruendo un altro *B&B* in un terreno lì vicino. Hanno chiesto un mutuo alla banca e portato avanti i lavori, che procedono bene, sono quasi terminati.



Ma Massimo ha un passato. Problemi di droga. Qualche vecchia condanna per truffa, da ventenne, scontata. La ricettazione di un assegno dell'importo di 300.000 lire commessa nel 2001 (c'erano ancora le lire, nel 2001), per la quale è stato condannato a due anni di reclusione. Ma soprattutto Massimo, per un periodo di tre mesi nel 2009, ha fatto

il consulente per una società in cattive acque, poi fallita, ed è rimasto coinvolto in un processo per bancarotta. È stato condannato a sei anni di reclusione nel dicembre del 2014, lieve riduzione di pena in appello: 5 anni e 6 mesi. La Corte di Cassazione si è pronunciata l'8 marzo 2018 (nove anni dopo i fatti)².

¹ Mario Trudu, sardo di Arzana, fu condannato all'ergastolo ostativo per due sequestri di persona (di cui uno, il primo, si è sempre dichiarato innocente) ed è morto per grave malattia il 24 ottobre 2019, dopo quasi 41 anni di carcere (non ha mai collaborato con gli inquirenti), all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 *bis* primo comma dell'Ordinamento Penitenziario (che impone la collaborazione per ottenere misure alternative e benefici) perché in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena.

² La sentenza della Corte d'Appello di Milano è la n. 7983/2016, pronunciata il 29 novembre 2016.

Inesorabile, il 16 ottobre 2018 è arrivato l'ordine di carcerazione, che cumula le due sentenze per ricettazione e bancarotta (con la seconda viene revocato l'indulto della pena della prima).

Massimo deve entrare in carcere per aver ricevuto un assegno irregolare del corrispettivo di 150 euro diciassette anni prima, e per aver concorso, da consulente esterno, nella sottrazione di alcuni beni di una società che stava per fallire nel 2009, nove anni prima.

Massimo si costituisce in carcere. Ma prima lo deve spiegare alla sua compagna, e a suo figlio che non ha compiuto cinque anni, che papà va in prigione perché tredici anni prima che lui nascesse ha ricettato un assegno e qualche anno dopo ha voluto fidarsi delle persone sbagliate.

Ma diciassette anni prima, e nove anni prima, Sara e Pietro non c'erano, nella vita di Massimo. Adesso quegli errori Massimo non li commetterebbe più. Perché si è costruito – con un po' di ritardo ma ce l'ha fatta – la sua strada. E ha chiesto un mutuo in banca che lui e Sara ripagavano regolarmente lavorando come matti. Ma oggi lui non c'è e tutto è precipitato sulle spalle di Sara, che da sola deve affrontare il cantiere che non si conclude, i creditori che scalpitano, l'apertura della nuova struttura che deve lavorare, se no il mutuo chi lo ripaga? Sara non crede di farcela, pesa 40 chili, ha pensieri molto negativi.

Massimo sta là, in carcere, fino a febbraio 2020, quando maturano i tempi per un affidamento in prova particolare, da agganciare agli strascichi della vecchia tossicodipendenza. Vuol provare a chiederne l'applicazione provvisoria ma si sa quanto sono strette le maglie dell'Ufficio di Sorveglianza, soprattutto quando uno deve dimostrare che rimanere in carcere gli causa un grave pregiudizio. Non è evidente, nella sua situazione? No, sappiamo che non basta rischiare di perdere il lavoro e la famiglia per uscire di galera.

Massimo si chiede che senso abbia essere in carcere adesso, dopo tutto questo tempo. Ma soprattutto, il senso di tutto questo non lo capisce Pietro, che ha cinque anni, e ha festeggiato con una torta e le candeline spente nel giardinetto del carcere, tra le sedie colorate.

Poi succede una cosa incredibile e impreveduta: arriva una pandemia. Quell'affidamento provvisorio non è più un miraggio, perché un magistrato che sa vedere e capire il pericolo che si profila allarga le maglie e fa uno sforzo di fiducia, ripagato: Massimo ad aprile esce e ora sta andando tutto bene.

Ci voleva un coronavirus, e lo spettro del contagio in carcere, per rimettere a posto una vita sospesa.

Di storie così ce ne sono a migliaia. Potrei raccontare, ma non ve n'è il tempo, quella di Luigi, che il 2 febbraio 2021 avrà l'udienza in Cassazione per il riciclaggio di una macchina commesso nel 1999: sentenza di primo grado nel 2003, sentenza di appello nel 2017. Condanna a 4 anni. Avrà l'indulto, ma un anno di pena sarà da eseguire. Con che senso?

Il tempo della pena origina nel tempo del processo: parte da lì la palla di neve che rotolando a valle diventa valanga che travolge le vite, anche quelle delle mogli, dei mariti, dei figli incolpevoli. Il carcere a così tanto tempo dal reato crea il vuoto dove c'era una vita piena, sospende i sogni, scava voragini nelle relazioni, produce straniamento e dolore gratuito, semina odio e incomprensione della legge; che dovrebbe aiutare la vita, e invece la annienta.



— L'Asinara, sentieri dell'anima

Asinara, paths of the soul

di Maria Brucale

Pensando all'Asinara, una terra che tempera gli strappi della memoria con una bellezza struggente che induce all'oblio, la prima suggestione a cogliermi è quella delle torture che venivano inflitte ai detenuti in carceri di massima sicurezza come l'Asinara o Pianosa nei tempi in cui l'orrore delle stragi di mafia aveva prodotto nella società civile il totale spregio di ogni rispetto dei diritti individuali delle persone che, a torto o a ragione, venivano ritenute partecipi gli organismi sodali e rinchiusi.

La morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, due grandi magistrati, due uomini simbolo di lotta alla criminalità, di giustizia; i corpi straziati degli agenti di scorta, le loro vite strappate nel fiore della giovinezza, ferite inferte a una Sicilia che non può più fingere di non essere terra di mafia, sono posti a giustificazione di una nuova dilaniante ferita, quella inferta allo Stato di diritto.

Vengono introdotte le leggi emergenziali, il regime detentivo derogatorio, il 41 *bis*. Viene sospesa, a norma di legge, la Costituzione, la vocazione di ogni pena alla restituzione di ogni individuo, qualunque crimine abbia commesso, alla società libera. Il cosiddetto "trattamento rieducativo", infelice espressione normativa per definire la proiezione di ogni carcerazione alla riabilitazione dell'individuo, viene sostanzialmente negato a quei detenuti che, in virtù di un giudizio di pericolosità soggettiva correlato al tipo di reato loro contestato, sono ritenuti non meritevoli di opportunità risocializzanti poiché potenzialmente capaci di mantenere, ove ristretti in circuiti ordinari, i legami delinquenziali con i sodali in libertà.

Ma è proprio nella memoria di quegli uomini votati alla giustizia come i giudici Falcone e Borsellino, che immaginiamo ancora chiusi nel super carcere a scrivere il "mandato di cattura", così si chiamava all'epoca del noto processo "Maxi uno", che occorre inseguire il senso autentico di una parola tanto abusata: Giustizia.

Scorgiamo allora che nella sua essenza è il richiamo di un'altra parola che già nel pronunciarla dà un respiro lungo, apre, spalanca visioni di prospettiva: Libertà.

Ma libertà è concetto complesso e meraviglioso che racchiude in sé il rispetto di ogni prerogativa, la protezione dei diritti degli altri quale espressione della protezione di sé stessi e dei propri spazi. Ecco, allora, che libertà è immediatamente evocativo di un altro concetto: Responsabilità.

Giustizia, libertà, responsabilità appaiono come colonne, come luci alle quali orientarsi per guardare al mondo dolente del carcere soprattutto nei regimi privativi che sembrano caratterizzati soltanto da finalità eliminative e di esclusione. Occorre, invece, per le persone ristrette in tali regimi punitivi, in un'ottica di coerenza alle aspirazioni costituzionali della pena il cui carattere retributivo e repressivo deve trovare coerenza e completezza sistemica in uno sbocco costruttivo, recuperare proprio il concetto di responsabilità.



La pronuncia numero 253 del 2019 della Consulta¹, nell'offrire uno spiraglio di speranza al superamento delle preclusioni assolute poste dall'articolo 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario alle persone condannate all'ergastolo ostativo, sembra proprio un richiamo alla responsabilità, alla coscienza, alla consapevolezza: dei magistrati di sorveglianza che potranno valutare i percorsi compiuti dai reclusi al di là del titolo di reato in espiazione, restituire valore al cammino individuale delle persone ristrette, recuperare il vissuto, tirarle fuori dall'anonimato dei fascicoli, ridare loro una storia, un nome, una direzione; del detenuto che dovrà volere orientare i propri passi in quella direzione e fare lo sforzo di rendere leggibile il proprio cambiamento, il proprio rinnovamento e trasformare la volontà in progetto.

Ma anche responsabilità è concetto difficile e faticoso e, come sempre, richiede un'operazione culturale ed una riflessione strutturata tesa a modificare radicalmente modelli valutativi distorti quanto granitici: chi è il buon detenuto? Quello meritevole, ad esempio, della concessione del beneficio della liberazione anticipata? Qual è la buona condotta intramuraria?

¹ Corte cost., sent. 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253.

La risposta che quasi sempre viene dalla magistratura di sorveglianza è: «quello che non è incorso in infrazioni disciplinari». Ma è davvero una valutazione corretta? Proviamo a pensare davvero al carcere, alla condivisione coatta degli spazi, alla coabitazione in luoghi asfittici con persone diverse per etnia, età, abitudini. Proviamo a pensare alla distanza dai familiari, agli stati d'animo ed alle preoccupazioni che possono attraversare ogni giorno, nell'attesa di una lettera, di una telefonata, al disagio della mancanza di un abbraccio, di una carezza, dell'intimità con i propri affetti.

In tale scenario di umanità limitata e frustrata attribuiamo il giusto peso ad un'intemperanza, ad una risposta rabbiosa, perfino offensiva rivolta al proprio custode e riflettiamo se non sia semplicemente un comportamento umano da comprendere e non da condannare, non da sanzionare.

E allora torniamo alla responsabilità, alla coscienza, alla consapevolezza per capire che "il buon detenuto" non debba essere un sussiegoso soldatino obbediente ma una persona cui non sia mai negata la propria dimensione, i propri impulsi, la propria essenza, la propria dignità di uomo.

— Il tempo utile, purché breve e sensato. Uno sguardo dal/al sistema di giustizia penale minorile

The useful time, as long as it is short and sensible. A look from/to the juvenile criminal justice system

di Raffaele Bianchetti

Buon giorno a tutti e grazie agli organizzatori per questo cortese invito.

Mi presento: sono un giurista, specialista in criminologia clinica, che oltre a studiare e ad analizzare il sistema sanzionatorio e penitenziario si occupa, ormai da anni, di vari aspetti dell'esecuzione penale, andando a verificarli nel concreto anche come magistrato onorario¹. Dico questo, in via preliminare, per dare il senso delle riflessioni che vorrei condividere con voi, con questo mio breve intervento.

Ovviamente, non posso che partire dal titolo di questa tavola rotonda: «*Il tempo della pena: vite sospese*». Un titolo bellissimo, estremamente stimolante – come il luogo nel quale ci troviamo – che genera in me – come credo in molti di voi – un profluvio di pensieri.

Uno, tra i tanti, lo vorrei condividere, per suscitare – auspicabilmente – alcune riflessioni.

¹ Il sottoscritto è stato esperto componente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per circa 12 anni ed è ora in servizio presso l'ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Il pensiero scaturisce dalla parola **tempo** e dal significato che essa ha e che essa assume in relazione alla parola **pena** e a quanto ad essa si correla: ossia a **sanzione**, a **sistema sanzionatorio**, a **sistema penale** e, ancora di più, a **sistema di giustizia penale** che, come ben sappiamo, è un sistema scandito da fasi, momenti e, quindi, da tempi processuali.



Ebbene, la prima riflessione che mi permetto di formulare attiene alla **persona** (indagata, imputata, condannata o internata che sia) che vive l'“esperienza processuale”, dalla fase della cognizione alla fase dell'esecuzione penale, e al **tempo** da lei vissuto, vale a dire il tempo da lei trascorso in attesa di quella che è la sostanziale evoluzione della sua vicenda giudiziaria².

Ecco, se il “tempo” è un **succedersi irreversibile di istanti che produce degli effetti**³, una **sequenza di “spazi” esistenziali durante la quale si maturano delle esperienze**⁴, una **risorsa, oltre che economica, sociale che deve essere valorizzata nell'interesse della collettività**⁵, allora è comprensibile come anche il tempo della “pena” – intesa questa, come ho detto pocanzi, nel senso ampio del termine – debba essere considerato nella sua accezione relativa, poiché trattasi di un concetto che rappresenta un parametro dinamico e variabile in base all'evoluzione o meno della personalità del reo.

Del resto, come è a noi noto, la pena detentiva – perché è di questo che oggi parliamo in realtà –, così come è concepita dal nostro ordinamento deve tendere a

² A tal proposito, si ricordano alcuni passaggi del contributo di Vittorio Foa, in tema di attesa carceraria: «L'aspetto principale dell'alterazione psicologica del recluso riguarda, secondo me, la sua sensazione del tempo, sensazione che condiziona tutte le altre sensazioni ed ha conseguenze serie, che investono a fondo l'intero sistema punitivo [...]. Alcune conseguenze di questa deformazione del tempo sono note: i giorni in carcere passano molto lentamente, i mesi e gli anni passano velocissimi. Altre conseguenze sono meno note, ma basta interrogare dei reclusi (durante la reclusione) per rendersene conto» (V. Foa, *Psicologia carceraria*, in *Il Ponte – Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei*, anno V, 3, 1949, pp. 299 ss. e ripubblicato in *questa rivista*, 10 giugno 2020).

³ Voce «tempo», in T. De Mauro, *Grande dizionario dell'uso della lingua italiana*, Vol. VI, UTET, 1999, pp. 598 ss.

⁴ Cfr. J. Piaget, *Lo sviluppo della nozione tempo nel bambino*, La Nuova Italia, 1979, pp. 48 ss.

⁵ Voce «Tempo», in L. Gallino, *Dizionario di sociologia*, 1993, UTET, p. 697.

produrre nel tempo un cambiamento nel soggetto e l'esecuzione penale, che è il procedimento diretto all'attuazione del provvedimento emesso dal giudice di merito, passato in giudicato e divenuto definitivo, deve procedere – per l'appunto – tenendo in considerazione, oltre ai tempi/termini previsti dalla legge, anche i tempi dell'eventuale evoluzione del soggetto, per dare un senso – e possibilmente qualche efficacia – al c.d. trattamento penitenziario *intra* od *extra* murario.

E allora... se, come abbiamo detto, il tempo della pena è a) un trascorrere di eventi, b) un accumularsi di esperienze (più o meno piacevoli per la persona), c) un susseguirsi di accadimenti "interni", di aspirazioni, di frustrazioni e di vuoti che possono mettere in moto oppure bloccare le risorse del soggetto, allora va detto che è dovere degli operatori del sistema – sempre che questi vogliano far funzionare il sistema giustizia in un certo modo – cogliere con attenzione e tempestività tutti quei segni e quei momenti (eventi, esperienze e stati d'animo del soggetto) per produrre nel condannato dei cambiamenti, anche attraverso la concessione di opportunità e di benefici penitenziari.

Ma il tempo della pena, lo sappiamo bene, inizia non di rado ben prima della condanna definitiva: inizia con le misure cautelari, in specie con la custodia cautelare in carcere. I numeri, infatti, parlano chiaro⁶!

Qui si colloca la seconda riflessione, che si correla a quel che mi insegnò il prof. Ponti, mio Maestro, all'epoca dell'apprendimento di come si fanno le osservazioni criminologiche e le valutazioni clinico-forensi, che sono valutazioni utili – se ben fatte – sia in carcere sia all'interno dei collegi giudicanti specializzati come quelli operanti presso i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni: il tempo è e deve essere un **prezioso alleato** – se contenuto nella giusta misura e a patto che non diventi eterno – anche di chi è chiamato a decidere in merito ad alcune situazioni che riguardano l'irrogazione della sanzione più opportuna nei confronti del soggetto che si ha davanti, e questo tempo varia a seconda che si abbia a che fare con un indagato, un condannato, un detenuto o un internato e, poi, a seconda che sia un soggetto adulto o di minore età⁷.

Infatti, è con i minorenni sottoposti a procedimento penale, più che con i condannati definitivi, che mi sono reso conto dell'effettività di queste parole e di come il tempo (non solo della restrizione, ma anche quello processuale) sia una risorsa effettiva ed uno strumento efficace per chi lo sa capitalizzare.

D'altra parte, è risaputo che il tempo, come concetto e come spazio esperienziale/esistenziale, è per gli adolescenti molto diverso da quello percepito e vissuto da noi adulti, perché essi sono soggetti – per definizione – non completamente strutturati

⁶ V., in proposito, la [Relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, relativa all'anno 2019, comunicata alla Presidenza di cosa? il 16 aprile 2020.](#)

⁷ A tal proposito sovengono alla mente le note parole di Pindaro, che ci ricorda che l'unico vero giudice della verità è il tempo. Nel dettaglio v. Pindaro, *Le odi e i frammenti*, trad. it. di Ettore Romagnoli, Olschki, 1921, p. 163.

e rigidi sul piano personologico e perché essi sono individui capaci di una rapida evoluzione, anche sul piano comportamentale⁸.

Per questo motivo, il sistema di giustizia penale minorile, a differenza di quello ordinario, considera il tempo del processo penale (e oggi anche quello dell'esecuzione penale)⁹ un tempo utile, prezioso, persino di cura e trattamento, perché consente di conoscere il ragazzo o la ragazza e di comprendere la persona che si ha davanti in relazione ai fatti reato commessi per i quali, ovviamente, dovrà essere giudicata ed eventualmente condannata, oppure dovrà essere valutata idonea alla concessione di misure penali di comunità.

I tempi delle indagini giudiziarie e di quelle psico-sociali, i tempi della celebrazione del processo ed, eventualmente, dell'esecuzione di una messa alla prova, nonché i tempi di esecuzione delle misure di sicurezza o delle misure alternative alla detenzione sono tempi di lavoro importanti, quanto mai essenziali (per gli operatori, ma soprattutto per il ragazzo o la ragazza): sono tempi di cambiamento, di riflessione, di revisione critica e di evoluzione della personalità, utili, in ogni caso, sul piano trattamentale e preventivo.

Dico di più. Anche i tempi dell'esecuzione delle misure cautelari (come quelli trascorsi in una struttura comunitaria) sono tempi utili per l'individuo in età evolutiva e per la società – e qui riprendo il concetto di tempo come risorsa – perché: al primo (vale a dire all'individuo) consente di procedere sul piano della maturazione, della consapevolezza e della responsabilizzazione rispetto al fatto antiggiuridico commesso e alla seconda (ovverosia alla società), che opera attraverso gli adulti (ossia gli operatori dei servizi e del diritto), consente a) di evitare di giungere obbligatoriamente alla pena e alla sua esecuzione (con tutti i problemi ad essa connessi) e b) di ottimizzare, visto che il sistema al momento lo permette, le risorse giuridiche e sociali impiegate sin dalle prime battute del procedimento.

In effetti, la **tempestività** degli interventi, di cui spesso si sente parlare, assume nel processo penale minorile una **dimensione diversa** rispetto a quella che assume nel processo penale ordinario.

Essa, infatti, è una dimensione particolare, dinamica, molto dinamica, parametrata all'età del minore, al suo atteggiamento processuale e all'entità del reato commesso. Una dimensione che laddove è possibile contemplare – anche se sono consapevole del fatto che non in tutti i tribunali è così – consente addirittura di far svolgere allo stesso processo penale una **funzione pedagogica** che, per certi versi, è più faticosa ed efficace per il reo di quanto lo sia, ora della fine, la condanna penale da eseguirsi, magari, in un istituto penale per minorenni.

⁸ V., tra molti, A. Maggiolini, *L'imputabilità del minorenne*, in *questa rivista*, 6 novembre 2019.

⁹ V., al riguardo, il d.lgs. 121/2018 in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni che ha introdotto, di fatto, l'odierno ordinamento penitenziario minorile.



— Salute e carcere: il tempo sospeso della pena

Title: health and prison: the suspended time of the punishment

di Antonella Calcaterra

Il tempo della pena, si sa, è tempo sospeso. Per chi soffre questo tempo resta ancora più sospeso, soprattutto per chi soffre di disturbi mentali: persone sole – drammaticamente sole – e troppo spesso abbandonate dal sistema. Sarebbe invece utile e importante che questo tempo non restasse sospeso, ma che venisse utilizzato proficuamente, attraverso la realizzazione di repentini e opportuni interventi sulla persona. Purtroppo, tuttavia, ciò accade solo raramente.

Mi riferisco, in particolare, all'assenza di difesa tecnica, di cure adeguate, nonché di una rete assistenziale e medica che, in via preventiva, avrebbe dovuto evitare l'ingresso in carcere del soggetto affetto da disturbo psichico e, a posteriori, dovrebbe garantire una "presa in carico", intercettando vite sospese e sconosciute. In sostanza, quello che non riesce a fare il *welfare* fuori e prima sarebbe importante che quantomeno lo facesse la rete dentro, per provare a dare un senso ad una carcerazione che, evidentemente, senso non ha. Eppure, la realtà è quella della "sospensione" all'interno.

Quello che avviene solitamente è che le persone affette da disturbo psichiatrico, non trovando nella rete dei servizi territoriali adeguati supporti e, dunque, una reale "presa in carico", commettono reati e finiscono catapultate nel circuito carcerario. Talvolta sono addirittura i servizi territoriali stessi che propongono immissioni dei pazienti nel sistema penale per garantire una coazione alla cura, delegando così la cura al carcere. Cura che, tuttavia, fa fatica ad arrivare perché i servizi dentro le mura raramente si attivano di più in favore dei pazienti.

Il tempo resta allora sospeso, anche quando non solo dovrebbe ma potrebbe essere proficuamente utilizzato. Oggi, infatti, si può senz'altro affermare che esiste un quadro normativo completo e ben delineato all'interno del quale sono percorribili percorsi di cura e trattamento adeguati alla persona. L'ordinamento prevede delle misure di cura la cui cornice giuridica è quella delle misure di sicurezza, da declinarsi per legge sempre,

tranne in rari casi, in quelle non detentive, prima tra tutte la libertà vigilata (e quindi con misura da svolgersi in contesti attigui a quelli di vita e familiare)¹. In ogni regione sono state poi finalmente implementate le le “Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza” (Rems), strutture dove eseguire, come *extrema ratio*, le misure di sicurezza detentive, luoghi comunque sempre connotati da un’esclusiva gestione sanitaria². Sono anche previste delle misure alternative alla detenzione *ad hoc* per i pazienti psichiatrici, come la detenzione domiciliare elaborata dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019³.

Esiste dunque una copertura completa di legge per far sì che, utilizzato bene il tempo del carcere, le persone riescano a curarsi con modalità in linea con le indicazioni di interventi più adeguati alla patologia. Ciò nondimeno, il sistema fatica a mettersi in movimento e le soluzioni pratiche a essere messe a punto.

Ognuno di noi, nel proprio ruolo istituzionale, si scontra con le difficoltà enormi dei contesti nei quali si deve relazionare: il sistema giudiziario, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, le Regioni titolari della gestione sanitaria, i Dipartimenti di salute mentale competenti. Sono realtà distanti che faticano a dialogare, anche e soprattutto per i diversi linguaggi e le distinte culture che li contraddistinguono. Sistemi che tendono a non assumersi le responsabilità e a scaricarli sugli altri.

Lo ha visto bene chi di noi ha avuto la possibilità di partecipare ai tavoli per la realizzazione dei protocolli per la gestione dei pazienti psichiatrici che entrano nel circuito penale, protocolli realizzati in molti Tribunali sulla base delle due delibere del CSM, quella del 19 aprile 2017 e quella del 24 settembre 2018⁴. Protocolli che hanno avuto il merito di agevolare i contatti tra i diversi attori coinvolti, stabilendo delle linee guida operative comuni⁵.

Eppure, i pazienti ristretti che dovrebbero e necessiterebbero di percorsi differenziati, costruiti con un costante coordinamento tra il dentro e il fuori, restano in attesa – sospesi – principalmente per la carenza delle risorse sanitarie all’interno delle carceri. Spesso neppure nelle sezioni dedicate, ossia nelle articolazioni della salute mentale, poche e prive di un numero sufficiente di posti.

¹ Questi i principi sanciti dalla L. 81/2014, frutto del lungo percorso di riforma volto al definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, dapprima avviato con le L. 9/2012 e L. 57/2013.

² La gestione esclusivamente sanitaria all’interno delle strutture è stata introdotta dal D.L. n. 211 del 22 dicembre 2011 all’art. 3 *ter*.

³ Per una più ampia analisi del tema e della sentenza della Corte Costituzionale sia consentito rinviare a A. Calcaterra, *Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere*, in questa rivista, fascicolo 5/2019, pp. 34 ss.

⁴ Entrambi i provvedimenti sono pubblicati su *Diritto penale contemporaneo*, rispettivamente [a questo](#) e [a questo](#) indirizzo.

⁵ Cfr. A. Calcaterra, B. Secchi, *La nuova risoluzione del CSM in tema di misure di sicurezza psichiatriche. I protocolli operativi: uno strumento di cooperazione e dialogo ai fini della piena realizzazione dei principi sanciti con la legge 30 maggio 2014 n. 81 dettata in tema di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5 novembre 2018.

I pazienti che attendono un posto in Rems rimangono parcheggiati in carcere senza termine quasi che lo Stato ignori che frattanto, il 7 aprile 2020, la Corte di Strasburgo ha chiesto chiarimenti al Governo italiano e già emesso provvedimento cautelare ex art. 39 del Regolamento, in favore di un paziente psichiatrico detenuto in carcere in violazione degli artt. 3 e 5 par. 1 CEDU per il trasferimento immediato in idoneo luogo di cura⁶.

Quello che occorre fare, ora che abbiamo già raggiunto dei buoni obiettivi, è non perdersi d'animo: non ignorare che quel tempo potrebbe essere utile e non sospeso e trovare soluzioni alternative. Noi avvocati abbiamo in questo senso una grande responsabilità, che è proprio quella di creare un dialogo tra le varie parti, in vista ed in funzione di una cura che deve assolutamente essere impostata e che può condizionare la vita futura di persone, perché prima di tutto sono persone. A volte, paradossalmente, il carcere diventa per queste persone l'occasione per avviare una cura e riprendere la vita in mano.

Forse una opportunità da sfruttare può essere l'attualizzazione dei piani organizzativi della salute mentale e della sanità penitenziaria che in molte regioni si sta mettendo in moto grazie ai fondi legati alla emergenza Covid-19, che ha dato un ulteriore colpo al sistema.



È importante anche sottolineare l'importanza del rispetto della salute e della dignità delle persone anche in una visione di sicurezza sociale, perché queste persone usciranno. Come hanno scritto Marcello Bortolato e Edoardo Vigna nell'ultimo libro: «Cos'è che vuole, allora, il cittadino? Vuole che una persona quando esce dal carcere sia peggiore o migliore di come è entrata? Qui entra in ballo il concetto stesso di sicurezza sociale. Il suo significato profondo e vero».⁷

⁶ C. EDU, c. Italia, App. n. 11791/20, 7 aprile 2020. Per una sintesi della vicenda giudiziaria v. [La Corte Europea ordina l'immediato trasferimento di un giovane paziente psichiatrico illegalmente detenuto](#), in [Saccuccipartners.com](#), 15 aprile 2020.

⁷ M. Bortolato, E. Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, La Terza, 2020, pag.10.

Non può negarsi che è questione di sicurezza sociale che passa necessariamente anche attraverso la cura di persone che hanno commesso reati in ragioni di problematiche di salute mai affrontate e risolte.



— Di isole e speranze. L'esecuzione penale e il rientro nella società

About islands and hopes. Serving a sentence and returning to the society

di Fabio Gianfilippi

Il nostro Convegno avrebbe dovuto portarci sull'isola di Asinara. Un luogo di bellezza naturale, di incredibile ricchezza, ma anche un luogo che è giusto conservi la memoria della sofferenza e del dolore legati alla realtà penitenziaria che vi era ospitata, e che diventi anche meta di pellegrinaggio nel ricordo dell'impegno di chi, come Falcone e Borsellino, che vi lavorarono, tanto ha dato per la lotta alla criminalità organizzata.

Abbiamo perso, a causa del tempo atmosferico avverso, l'emozione, lo sguardo lungo sul passato e sul futuro, che soltanto la dimensione isolana avrebbe consentito in modo così spiccato, ma c'è stata per noi tutti la dimensione del viaggio, del muoversi verso ed incontro. Tutte azioni che l'emergenza epidemica sta rendendo di nuovo non scontate e che sono così necessarie, però, quando ci si avvicina al mondo del carcere. Un mondo verso il quale bisogna sempre andare, per vedere, per capire, per chinarsi sulla realtà, scendendo dagli scranni o, a descriverla in modo opposto, per elevarsi verso la realtà, sollevandosi dalle sedie delle nostre scrivanie.

È così per i magistrati di sorveglianza, nel loro quotidiano impegno, ma è così ovviamente anche per gli avvocati, che sono chiamati a svolgere un ruolo di prossimità alla persona che assistono che è, dopo la condanna, certamente diverso, ma non per questo meno impegnativo, almeno dal punto di vista umano e, sempre più spesso, dal punto di vista tecnico.

L'intervento che svolsi alcuni mesi fa, durante il Corso di cui questo convegno costituisce il completamento naturale, era tutto legato alle funzioni del magistrato di sorveglianza¹. Se ripenso a quel dicembre e alle sfide che, in qualche modo, emergevano

¹ Lezione del "Corso di esecuzione penale e diritto penitenziario" organizzato dalla Camera Penale di Oristano, 13 dicembre 2019, dal titolo "Magistratura di sorveglianza: funzioni e ruoli".

all'orizzonte dai ragionamenti che in quella sede facemmo, mi rendo conto di quanto sia davvero poco quel che possiamo prevedere, e quindi controllare.

C'è stato nel mezzo il Covid19 e quel tempo convulso che caratterizza il nostro presente si è dovuto confrontare con un rallentamento improvviso e forzato. In carcere c'è stata infinita paura, infinita incertezza, fortunatamente danni limitati. Per il contributo di tanti e anche per una dose di fortuna che non è toccata ad altre realtà comunitarie.



Altre emergenze hanno quindi travolto il carcere, altro isolamento, altre carenze trattamentali. L'esigenza di concretizzare percorsi possibili e la consapevolezza che doveva farsi presto, e sperabilmente bene, per contrastare il diffondersi del virus. Mentre tutto era fermo, a me quel tempo ha ricordato che, con l'impegno di tutti, molto si può fare in fretta. Molte soluzioni si possono davvero trovare. E spero che un po' di quella fretta resti nel nostro approccio al carcere, che è sempre bisognoso di urgente manutenzione.

Soltanto da un certo punto in poi abbiamo potuto riprendere le fila del discorso relativo al 4 bis, che aveva appena conosciuto la grande apertura costituita dalla sentenza della Corte Cost. 253/2019². Proprio nel corso dei mesi più drammatici del contagio, la sent. 32/2020³ ha continuato a "ritagliare" la portata delle preclusioni assolute alla concessione delle misure alternative e, il 3 giugno scorso, è intervenuta l'ordinanza di

² Corte cost., sent. 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253.

³ Corte cost., sent. 11 febbraio 2020 (dep. 26 febbraio 2020), n. 32.

rimessione alla Corte Costituzionale da parte della SC in materia di 4-bis e liberazione condizionale⁴.

Con lo sguardo del magistrato di sorveglianza un percorso di progressiva erosione degli spazi sottratti alla sua valutazione di merito, un impegno in più, da assolvere innanzitutto attraverso una conoscenza più approfondita dei percorsi individuali delle persone detenute.

La Corte è chiamata, con l'ordinanza da ultimo citata, a completare un percorso che, nelle pronunce degli ultimi anni, ha mostrato una accelerazione, che è certamente informato e nutrito dalla giurisprudenza europea e che può trovare anche nella *soft law* sovranazionale ulteriore *humus* (penso alle regole penitenziarie europee, all'art. 103 nelle parti relative all'ergastolo e alle prospettive necessarie che occorre dare anche a chi è condannato alla pena perpetua, senza esclusione di reati), ma che affonda le radici nella propria consolidata giurisprudenza, che ci fa leggere l'esecuzione penale come un segmento, dinamico, presidiato dalle garanzie proprie del processo penale, che si dipana dall'inizio della detenzione mediante passaggi, per quanto lunghi e dolorosi, noti all'autore del reato nel momento in cui lo compie e la cui conoscenza è indispensabile per orientarne correttamente le scelte difensive; un percorso che possa vedere anche al fondo del più lungo dei sentieri, almeno in alternativa alla possibilità di trascorrere all'ergastolo il resto della propria vita, ove si scelga di non rimettersi in gioco, una credibile altra opzione che, attraverso il tempo e la riflessione critica severa sulle proprie gravissime responsabilità, non gli precluda la speranza di incontrare un giorno nuovamente la società.

All'esito dell'intervento della Corte, eventualmente esteso in via consequenziale alle altre misure alternative e agli autori degli altri delitti compresi nel disposto del co. 1 dell'art. 4-bis, quella disposizione normativa potrebbe essere restituita compiutamente ad una funzione di stimolo al discernimento del giudice e di opportuno, notevolissimo, approfondimento istruttorio, come originariamente previsto nel 1991, non costituendo più un indelebile stigma che, richiedendo in via esclusiva la collaborazione con la giustizia, senza interrogarsi sulle molteplici ragioni per le quali la stessa non appaia all'interessato una soluzione praticabile, senza *vulnus* per sé e per i propri familiari, e privandolo della speranza, rischia di inibire l'intrapresa di proficui percorsi di responsabilizzazione.

Il tempo della pena potrebbe allora essere pienamente restituito per ogni persona detenuta, senza più eccezioni, alla sua necessaria dimensione piena, che si porta dietro, certo, il dolore del distacco e la sofferenza che derivano inevitabilmente dalla privazione della libertà, ma che è anche illuminato da una speranza al fondo del tunnel, in grado di rischiarare, come sempre fa la luce, quando anche fioca e lontana, l'ambiente in cui si introduce.

L'avrete notato, scrivevano Dethlefses e Dahlke nel loro splendido "Malattia e destino"⁵, è questo che fa la luce: vincere sempre sull'oscurità. Per quanto buio ci sia fuori,

⁴ Cass. pen. sez. I, ord. 3 giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020), n. 18518, pubblicata in *Sistema penale*, 19 giugno 2020.

⁵ Editto da Mediterranee Edizioni, 1986.

se aprite le finestre e in casa c'è luce, la luce non ne risulterà diminuita. Al contrario se tutto è buio dentro, ma si apre una finestra alla luce, allora quella inonderà tutto. «La luce esiste, il buio no»⁶.

In questi giorni ricorrono i cinque anni dalla morte di Massimo Pavarini.

Impossibile ricordarne i molteplici campi di interesse. Io l'ho incontrato soprattutto negli scritti in cui si legge la sua riflessione amara, spietata, sul carcere e sul senso ultimo della pena detentiva. Pavarini non smette di considerare in termini assolutamente negativi il carcere, di guardare alla finalità specialpreventiva della pena come a un'utopia che si è dimostrata fallimentare, alla rieducazione come a un principio che, al di là del suo fondamento costituzionale, sottende possibili derive moralistiche e pecca di un velleitarismo che serve appena a coprire con un velo la cruda realtà di esclusione sociale che è rappresentata dalla detenzione. Il carcere, scrive, è «una sofferenza data intenzionalmente per finalità di degradazione»⁷.

Sotto questo profilo è evidente che il compito dalla legge assegnato al magistrato di sorveglianza, quale propulsore della funzione rieducativa della pena, incontra una domanda di senso tanto aspra quanto realistica, che al di là degli enunciati di principio, ci fa chiedere conto del lavoro quotidiano che con le persone detenute effettivamente riusciamo a fare o a veder fare.

Massimo Donini ha scritto che Pavarini possedeva l'antimoderna virtù della compassione, che utilizzava come strumento conoscitivo⁸. Non si può guardare, sosteneva, al diritto penale senza concentrarsi sul suo esito finale, che oggi è ancora troppo spesso la pena detentiva, il carcere, vissuto per altro, in spazi, e l'Asinara era questo, rappresentativi dell'esclusione di alcuni dalla società civile.

Su questo terreno Pavarini può incontrarsi con la figura del magistrato di sorveglianza quale giudice di prossimità con i piedi ben piantati nella realtà penitenziaria. E se è vero che i fatti possono sconfessare le ricostruzioni teoriche, accadute nel carcere, anche nella stagione per tanti aspetti drammatica, che il presente ci offre, che la funzione rieducativa della pena, così utopica, possa trovare una sua declinazione nella concretezza dell'incontro e del dialogo, tra chi spesso non ha avuto altra possibilità di incontro e di dialogo che con il contesto socio-familiare-economico che lo ha condotto al delinquere. Quell'incontro e quel dialogo riescono davvero soltanto se al fondo c'è la speranza di un possibile punto di arrivo comune, che è il rientro nella società libera.

Il lavoro, che passa attraverso l'impegno di tutti gli operatori del mondo del diritto, è allora difficile ma, seguendo l'insegnamento che la Corte Costituzionale ci offre, è

⁶ *Idem*, p. 63.

⁷ M. Pavarini, *La "lotta per i diritti dei detenuti" tra riduzionismo e abolizionismo carcerari*, in *Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario a cura dell'associazione Antigone, Dossier "Emergenze e libertà"*, anno I, n. 1 2006, p. 89.

⁸ M. Donini, *Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell'antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale*, in *Studi sulla questione criminale*, 2017, pp. 39 ss.

possibile e il tempo delle pene potrà essere davvero denso di contenuti, e non invece destinato all'archivio dell'inutile o peggio ancora del controproducente.

— Lo iato temporale tra l'errore commesso (fatto reato) e la pena

The time gap between the error made (the crime) and the penalty

di Francesco Lai

Gli interventi precedenti al mio, specie quello delle Colleghe, estremamente brillanti e magistrali, mi offrono vari spunti di riflessione.

Inoltre, le organizzatrici di questo bellissimo evento sono due donne. Due bravissime colleghe, Rosaria Manconi e Monica Murru.

Il riferimento alle donne mi darebbe il destro per parlare del tema, tremendo, delle detenute madri e di quanto sia ingiusto, e a mio parere in spregio al dettato costituzionale, che delle piccole vite, delle piccole creature, siano di fatto costrette ad espiare una pena (perché di fatto questo accade) per dei reati che non hanno mai commesso.


L'argomento è certamente complesso, non affrontabile in questa sede.

Chi mi ha preceduto ha poi ricordato come talvolta sia abitudine dei detenuti, specie quelli con una pena estremamente lunga, segnare i giorni sul calendario, come a contare il tempo che li separa da una nuova libertà.

E allora mi è tornato alla mente Nelson Mandela, perché anche lui era abituato a segnare i giorni sul calendario. Anche Mandela era stato detenuto all'interno di un carcere costruito su un'isola, quella di Robben Island. Un'isola come l'Asinara o come Alcatraz.

In questo senso, sembra che l'isola debba rappresentare e costituire una sorta di cesura, di frattura netta tra il detenuto e il resto della società civile, che vive oltre quell'isola.

È questo il punto di caduta. Un quasi punto di non ritorno che porta chi viene privato della propria libertà a costruirsi, all'interno del proprio luogo di detenzione, una sua



originale comunità, ben diversa e ben lontana da quella che ha lasciato fuori. Il problema risiede nel fatto che, quando costoro riacquisteranno la libertà, dopo avere espiato la pena, si accorgeranno, il più delle volte, che fuori non sono più nessuno. Troppo spesso, difatti, quella del reinserimento è solo un'utopica chimera.

La realtà è purtroppo ben diversa e ci porta a constatare, come già osservato da taluno, come in alcuni casi gli ex detenuti tendano a ritornare nel luogo in cui furono privati della loro libertà, come l'Asinara, poiché questo è rimasto il loro unico e solo punto di riferimento in una vita ormai vuota.

Questo può accadere nonostante il lodevole impegno che nella fase trattamentale viene compiuto dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai magistrati di Sorveglianza, dagli avvocati, dal personale della polizia penitenziaria.

La pena dovrebbe rieducare, consentire a chi ha sbagliato di essere reinserito in quel tessuto sociale da cui lo Sato lo ha provvisoriamente allontanato.

Talvolta, e non di rado, accade che il momento dell'esecuzione della pena intervenga ad una distanza temporale siderale rispetto alla realizzazione del fatto delittuoso, andando così ad incidere di persone cambiate, maturate, che a quel punto percepiscono la sanzione penale solo come patimento, afflizione, quando non vendetta, come taluni sostengono.

La vendetta, infatti, non conosce tempo. Come ci hanno insegnato tristemente le faide che hanno insanguinato i nostri ambienti, l'odio e il rancore, che stanno alla base della vendetta, resistono anche per decenni.

Il senso esemplificativo di tutto questo è dato da una storia.

La storia di un ragazzo, fino al 2005 tossicodipendente. Nel 2005, decide di entrare in comunità, dalla quale esce nel 2008, dopo aver compiuto appieno su se stesso un'opera di recupero. Una sorta di "autorieducazione". Conosce una ragazza, si sposano, hanno dei figli.

Purtroppo, nel 2009 viene attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti di spaccio di lieve entità, tuttavia commessi in un contesto associativo, fino al 2004.

Per quei fatti viene condannato, con sentenza che diviene irrevocabile nel 2012, alla pena di 7 anni di reclusione, che dovrà scontare dopo che, di fatto, con un'operazione di autoriedicazione, era già uscito da quel mondo infernale della droga.

Costringere quest'uomo a rientrare in carcere (ambiente talvolta purtroppo criminogeno) dopo tanti anni dal fatto, dopo che costui era divenuto una persona del tutto diversa, è come somministrare la terapia medica ad un paziente considerato clinicamente guarito.

La cura è, in questi casi, peggiore del male.

Un ex Presidente della Corte costituzionale, Valerio Onida, sostenne che «un essere, finché vive, può cambiare sé stesso»¹. Sono parole di una verità assoluta.

Vi è però da dire che, in alcuni casi, specie nelle ipotesi di ostatività, la detenzione può tramutarsi in una pena di morte nascosta, così da uccidere quell'essere che, purtroppo, non avrà più la forza e la capacità di cambiare.

E la politica, di tutto questo, fa come sempre finta di non accorgersi.

¹ Cfr. V. Onida, [Carcere: la scommessa della rieducazione](#), su *Rivista dignitas*, 7 febbraio 2012.

— Sul volto “sostanziale” dell’esecuzione della pena: tra alternative al carcere a libertà dal carcere

On the “substantial” face of the execution of the sentence: between alternatives to prison and freedom from prison

di Veronica Manca

1. Sul tempo della pena e delle misure alternative: la svolta “copernicana”.

Con la sentenza n. 32 del 2020¹, la Corte costituzionale ha finalmente sancito un principio di diritto, qualificando come norme sostanziali tutte le disposizioni che incidono sulla libertà personale, comprese quelle inerenti la sospensione dell’esecuzione della pena (su ordine del Pubblico Ministero, ai sensi del co. 5 dell’art. 656 c.p.p.) e quelle che disciplinano le misure alternative al carcere (disciplinate dalla legge sull’ordinamento penitenziario, l. 26 luglio 1975, n. 354).

Un canone di diritto, oltre che di civiltà giuridica, che ha trovato la propria cristallizzazione anche grazie alla giurisprudenza evolutiva della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di legalità convenzionale: con le decisioni *Del Rio Prada c. Spagna*², *Scoppola (n. 2) c. Italia*³, *M. c. Germania*⁴, si sono, infatti, acquisiti importanti tasselli sulla legalità della pena, un principio che deve ritenersi applicabile a tutte le misure a carattere

¹ Corte cost., sent. 11 febbraio 2020 (dep. 26 febbraio 2020), n. 32.

² Corte eur. dir. uomo, sent. 21 ottobre 2013, *Del Rio Prada c. Spagna*, ric. n. 42750/09.

³ Corte eur. dir. uomo, sent. 17 settembre 2009, *Scoppola (n. 2) c. Italia*, ric. n. 10249/03.

⁴ Corte eur. dir. uomo, sent. 17 settembre 2009, *M. c. Germania*, ric. n. 19359/04.

sanzionatorio, a prescindere dalla collocazione “topografica” del singolo istituto, o, al di là della “etichetta” formale attribuitagli dal legislatore⁵.

Le c.d. “norme processuali ad effetti sostanziali”⁶, se incidono qualitativamente sulla pena, devono quindi partecipare alle garanzie del principio di legalità, dalla irretroattività sfavorevole⁷, alla retroattività della *lex mitior*⁸, alla prevedibilità del precetto e della sanzione⁹, all’umanità e alla proporzionalità della pena¹⁰, alla dignità e alle *chances* rieducative da estendersi anche a condannati per reati gravi, ritenuti socialmente pericolosi, c.d. “ostativi”¹¹.

L’esecuzione della pena, così delineata, risulta flessibile, proporzionata e individualizzata al rimprovero di colpevolezza e alla gravità del fatto, perché primari diventano il rispetto della dignità della persona umana e della tutela dei diritti dell’individuo. Un’esecuzione della pena legale, inoltre, deve essere garantita, in ogni caso, perché rappresenta il cardine fondamentale su cui poggia lo Stato di diritto: non sono ammesse derivate, né eccezioni, né deroghe di diritto; ogni cittadino deve poter fare affidamento sul rispetto dei propri diritti fondamentali quando soggiace al potere punitivo dello Stato, quando quest’ultimo cioè esercita la sua massima forza, privando il cittadino della libertà personale.

Questioni squisitamente di principio, che, in realtà, hanno prodotto effetti dirompenti nella prassi: basta pensare all’estensione della regola di diritto espressa per la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (in relazione alla c.d. legge “Spazzacorrotti” e alla sua applicazione retroattiva; v. l. 9 gennaio 2019, n. 3), alla materia dell’immigrazione clandestina¹² fino ai delitti a sfondo sessuale¹³.

2. Percorrendo il sentiero tracciato dalla Costituzione, liberandosi dello stigma del carcere, con un’alternativa di vita anche per gli “ostativi”.

La svolta “copernicana” della sent. n. 32/2020 della Corte costituzionale sta nel fatto di aver nobilitato la disciplina delle misure alternative alla detenzione, come parte integrante del procedimento esecutivo, che nasce nel processo penale, necessariamente

⁵ V., tra i molti, in chiave monografica, L. Maserà, *La nozione costituzionale di materia penale*, Giappichelli, 2018; F. Mazzacava, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Giappichelli, 2017.

⁶ V. F. Bricola, *Commento all’art. 25 comma 2 Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 24-26*, Zanichelli, 1981, pp. 298-300; M. Chiavario, voce *Norma: d) diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Giuffrè, 1978, 479; A. Pagliaro, voce *Legge penale: c) legge penale nel tempo*, ivi, XXIII, Milano, 1973, p. 1067.

⁷ V. *Del Rio Prada c. Spagna*, cit.

⁸ V. *Scoppola (n. 2) c. Italia; M. c. Germania*, cit.

⁹ Corte eur. dir. uomo, sent. 14 aprile 2015, *Contrada (n. 3) c. Italia*, ric. n. 66655/13.

¹⁰ Corte eur. dir. uomo, sent. 8 gennaio 2013, *Torreggiani c. Italia*, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10; sent. 10 marzo 2015, *Varga e altri c. Ungheria*, ric. nn. 1409/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13; sent. 18 marzo 2014, *Öcalan (n. 2) c. Turchia*, ric. n. 46221/09.

¹¹ Corte eur. dir. uomo, sent. 13 giugno 2019, *Viola (n. 2) c. Italia*, ric. n. 77633/16.

¹² C. Corte d’Appello di Lecce, (ord.) 28 febbraio 2020 - 4 marzo 2020; Uff. Sorv. Lecce, (ord.) 5 aprile 2019.

¹³ V. Cass. pen., Sez. I, 23 aprile 2020, n. 1285.

informato ai principi della legalità processuale e del *fair trial*, e si snoda lungo la giurisdizione della rieducazione, con la magistratura di sorveglianza (anche detta il c.d. giudice della prossimità). Aspetto di non poco rilievo, dato che con i decreti legge dell'emergenza sanitaria da Covid-19¹⁴ il legislatore, dimentico che l'esecuzione della pena partecipa ai canoni costituzionali del processo penale, ha precluso l'esercizio del diritto di difesa e ha azzerato il principio della parità delle armi, in nome della prevenzione e sicurezza sociale¹⁵.

Oltre ad aver correttamente valorizzato l'esecuzione penale – figlia dello stesso Dio che ha creato il processo – ha rammentato come la legalità della pena riguardi tutti, a prescindere dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale presunta: tocca anche a quegli autori di reato (purtroppo, per il legislatore, in sostanza, "tipi di autore") c.d. "ostativi" all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative¹⁶.

La Corte ha cristallizzato – in numerose pronunce, con le sent. nn. 149/2018¹⁷; 253/2019¹⁸; 97/2020¹⁹ – il principio della legalità delle misure alternative, partendo proprio da quegli autori che, fino ad allora, non potevano per definizione normativa accedere a nessun istituto extramurario: le *chances* di reinserimento sociale rendono infatti la pena legale, umana e dignitosa. Si può dire che sia la dignità della persona a rappresentare il nucleo essenziale e inviolabile della legalità della pena: il *super*-principio deve essere il faro primo e ultimo della conformità dell'ordinamento, specie, rispetto a tutte quelle preclusioni che impediscono il pieno godimento di diritti fondamentali sulla base di presunzioni assolute, modellate solo sul "tipo" d'autore, in astratto, a prescindere da valutazioni concrete sulla persona²⁰.

Le misure alternative alla detenzione sono quindi un'alternativa al carcere, ma con ciò non vuol dire che la relativa concessione si concretizzi in un premio o in un beneficio al condannato: rimangono comunque a tutti gli effetti delle modalità di esecuzione della pena detentiva, rappresentando, piuttosto, una via più sicura (in termini di recidiva) di accompagnamento e di vicinanza alla società e in società (così come impone, del resto, l'art. 27, co. 3 Cost.). Ulteriore considerazione di rilievo, dato che – proprio durante l'emergenza sanitaria – la disciplina delle misure alternative è balzata alle cronache e circolata nei *media* in termini distorti e strumentali (nella c.d. campagna mediatica "delle scarcerazioni di massa dei boss mafiosi")²¹.

¹⁴ V. d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 e il successivo d.l. n. 29 del 10 maggio 2020.

¹⁵ V., sul punto, Uff. Sorv. Spoleto, (ord.) 18 agosto 2020; Trib. Sorv. Sassari, (ord.) 9 giugno 2020.

¹⁶ V. F. Siracusano, *Il "doppio binario" penitenziario*, in L. Lupária Donati, E. Mezzetti (a cura di), *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, pp. 1043 ss. Da ultimo, si rinvia anche a V. Manca, *Regime ostativo ai benefici penitenziari. Evoluzione del "doppio binario" e prassi applicative*, Giuffrè, 2020, pp. 1 ss.

¹⁷ Corte cost., sent. 20 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149.

¹⁸ Corte cost., sent. 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253.

¹⁹ Corte cost., sent. 5 maggio 2020 (dep. 22 maggio 2020), n. 97.

²⁰ V. L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in E. Vitale (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, III ed., Laterza, 2008, p. 300; D. Messineo, *La garanzia del "contenuto essenziale" dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali prestazioni*, Giappichelli, 2012, p. 144; G. Silvestri, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Dir. pen. cont.*, 29 ottobre 2018. Un rinvio anche a R. Alexy, *Teoria dei diritti fondamentali*, Il Mulino, 2012, p. 130.

²¹ In questa Rivista, tra i molti, C. Minnella, [Coronavirus ed emergenza carceri](#), 29 aprile 2020.



In realtà, per gli osservatori più attenti, l'emergenza sanitaria ha costituito un banco di prova per misurare la tenuta (elastica) dell'ordinamento penitenziario: con pochissimi strumenti giuridici a disposizione, anche in situazioni critiche, il sistema delle misure alternative alla detenzione può garantire la tutela dei

diritti soggettivi delle persone ristrette, fornendo una alternativa sicura, istituzionalizzata e dai contenuti legali predeterminabili²². Mai una passeggiata, né un regalo: ma il risultato prestabilito dalla legge di un *iter* – spesso tortuoso, non sempre fortunato – di valutazione, da parte della magistratura di sorveglianza, in stretta sinergia con gli operatori penitenziari, dagli educatori, agli esperti, fino agli assistenti sociali degli uffici locali di esecuzione penale esterna; cioè, in sostanza, in stretta collaborazione, con la comunità più prossima che ha conosciuto da vicino la persona condannata durante la carcerazione.

3. Sugli effetti “bilaterali” della pena alternativa al carcere: tra diritti, doveri dell'individuo ed impegno della comunità.

I programmi e i percorsi di vita alternativi al reato e alla pena non sempre vanno a buon fine: una regolare condotta, la presenza di una famiglia e di un contesto sociale esterno solido (ed economicamente valido), non sono sempre requisiti presenti; nella maggior parte dei casi, infatti, le persone ristrette non hanno dei riferimenti esterni, sono prive di lavoro, sono stranieri ed irregolari, soffrono di dipendenze e necessitano di essere seguiti dai servizi specialistici. Per non parlare del dramma delle malattie mentali.

Il carcere è, di fatto, il simbolo di povertà (anche culturale: basta pensare all'assenza della figura del mediatore culturale o all'insufficienza dei corsi di lingua base e di italiano – l'alfabetizzazione) e di emarginazione sociale. Una sorta di discarica sociale, in cui far precipitare nel dramma migliaia di persone, buttandone la chiave e dimenticandosi (anche solo visivamente; le carceri, tranne in alcuni casi di strutture storiche, sono collocate nelle periferie, v., per tutti, quelli di Trento, Verona, Parma, Reggio Emilia, Milano-Opera, ecc.) dell'esistenza del problema. Figuriamoci, quando si parla di condannati “ostativi”: il 4-bis diventa quasi un mantra sociale per scongiurare che quegli invisibili diventino visibili alla luce del sole, nella società.

²² Si rinvia a V. Manca, *Carcere ed emergenza sanitaria: soluzioni operative*, (ebook), Wolters Kluwer, 2020.

Eppure, anche se i più non ci credono, la via indicata dalla Costituzione – della rieducazione – e delle misure alternative è la soluzione maestra da seguire, anche per rafforzare il senso di sicurezza della comunità: quale essere umano potrebbe mai essere in grado di sopportare un rientro nella società, senza aver mai usufruito di un’ora di libertà? Dal buio profondo, alla luce più accecante, in pochi istanti, l’effetto non può che essere uno solo: la paura di non farcela e che il carcere, anche se un luogo di estremo dramma, possa rappresentare, tutto sommato, un luogo più familiare dell’ambiente esterno.

La disciplina delle misure alternative risponde quindi al duplice obiettivo di sicurezza sociale e di assistenza all’individuo, specie per quegli autori di reati particolarmente gravi: proprio all’interno delle misure alternative è possibile sperimentare l’incontro con la vittima del reato o con la categoria di persone colpite da quel tipo di delitto; è possibile coinvolgere la persona in misura in progetti di riparazione e volontariato per la comunità (c.d. giustizia di comunità o dell’incontro); è possibile continuare percorsi di studi e tirocini eccellenti, con maggiore autonomia e aderenza alle realtà professionali; è possibile sviluppare dei momenti di confronto, individuali e di gruppo, con il supporto dei servizi specialistici e del territorio, ecc.

La storia che più mi rappresenta e che dà il senso del mio “credo” nelle misure alternative è data dall’incontro con Paolo. Ragazzo timido, introverso, senza madre e con un padre violento, vittima dell’alcool; solo al mondo. Alle spalle, una bruciante (incredibile quanto sfortunata) revoca della detenzione domiciliare che lo aveva fatto ripiombare nel buio più profondo della desolazione; di quel sentimento di chi sa che non ci sono altre vie per uscire dal carcere, fino al fine pena. Eppure, alle volte, nulla è impossibile: la sua determinazione e la sua buona volontà, nel giro di poco, hanno contribuito a farlo apprezzare dagli operatori penitenziari; dagli educatori convinti della necessità di rivalutare la sua posizione per un’offerta lavorativa intramuraria; dalla polizia penitenziaria che lo incoraggiava, inserendolo in numerose attività di volontariato, tra cui la cucina, con la possibilità, la domenica di preparare la pizza per tutti. La cucina per Paolo era non solo una passione, ma la sua professione: da *chef* stellato in cucina, ad aiutante, con la frustrazione dell’assenza totale di prospettive lavorative in qualsiasi settore.

Non è stato facile: serviva infatti un progetto abitativo e lavorativo interamente da costruire con il territorio. Senza il terzo settore, il volontariato e le cooperative sociali non avrei mai potuto assolvere appieno il mio mandato; passaggio che sottolineo spesso, cercando di valorizzare al massimo l’importanza di tutti gli operatori del settore che lavorano quotidianamente, tra mille difficoltà e scarsità di risorse e finanziamenti, tutto sempre in funzione della rieducazione.

Il mio territorio, alla chiamata, ha saputo rispondere, offrendo a Paolo una casa ed un inserimento lavorativo; un progetto di vita così valido da far superare anche la preclusione di una nuova concessione di misura alternativa; dalla detenzione domiciliare, in un primo momento, all’affidamento in prova al servizio sociale, in una seconda fase, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la possibilità di partecipare ad incontri di giustizia riparativa a favore della comunità.

Un riscatto sociale così ben riuscito che Paolo ha scelto di iniziare la sua nuova vita, nella comunità che lo aveva accolto. Non Paolo il detenuto o l’ex carcerato, ma

semplicemente Paolo: un ragazzo che ha saputo liberare se stesso dal carcere, con una nuova immagine del sé e un nuovo ruolo nella società, senza con ciò dimenticandosi di quel passato che lo aveva portato in carcere.

In quel momento il mio mandato si è chiuso, perché la funzione della rieducazione si era compiuta. Il momento più bello e significativo del mio lavoro; ciò che mi fa amare profondamente la professione forense e mi dà entusiasmo nel continuare a farla.

La storia di Paolo è meramente esemplificativa; è solo uno dei tantissimi esempi di storie positive, indice che il sistema funziona e che può funzionare al meglio, anche per la società, a beneficio della stessa.

Incontri di riflessione e di restituzione sul tema della pena, come quello dell'Asinara, sono essenziali per la nostra società, perché aiutano noi tutti, operatori del diritto, *in primis*, a ricordarci la funzione sociale dell'Avvocatura e di ciò che di prezioso possiamo contribuire a realizzare: la libertà.



— *Pene accessorie(o)*

Accessory penalties

di Michele Passione

*«È come un albero nel deserto
un trucco non ancora scoperto
Come una cosa che era meglio non fare
Come il cadavere di una stella, sulla schiuma del mare»¹*

Volutamente al plurale, che tante sono le forme di penalità cui lo scorrere del tempo espone i malcapitati, come si è compreso dagli interventi che mi hanno preceduto.

La prescrizione, cancellata, l'ergastolo ostativo (si spera cancellato anch'esso, a breve), sono solo alcuni tra gli aspetti terribili del tempo della pena. Un tempo sospeso e senza senso, nel quale il vuoto la fa da padrone.

Siccome il tempo è tiranno (e prezioso), e non va sprecato, provo a dirla in breve, occupandomi di un tema che mi sta a cuore, relegato tra gli argomenti indicibili (per pudore, per soggezione alla vulgata populista, e per tante altre ragioni). In tempi di Covid, in questi tempi di attesa che qualcosa ci riporti alla normalità (ma poi, cos'è normale davvero?), forse si capisce meglio.

Prendo sul serio un autore che a me piace molto, perché non è autoindulgente; Brunori Sas.

Non è un giurista, ma a me piace mescolare i punti di vista; «perché ci vuole passione»², dice.

¹ F. De Gregori, *Cose*, in *Mira Mare*, 1989.

² *Per due come noi*, in *Cipi*, 2020.

Allora lo dico, con lui: «che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore»³?

Vorrei dunque sgombrare il campo dagli equivoci, che è di sesso che vorrei parlare: gli affetti puoi provare a curarli, se ci riesci (una specie di *manutenzione degli affetti*, per citare un bel libro di Antonio Pascale)⁴, ma prepararsi (a) una sega per l'evasione è altra storia quando sei in galera, e comunque non basta. *Le seghe servono per evadere, ecco perché sono vietate in carcere*. Questa non è mia, ma di Andrea Pugiotto, ma mi pare racchiuda la terribile messinscena di cui si parla⁵.

*Nominiamola sempre la sessualità, anche questo è un modo per spezzare il silenzio*⁶.

Non c'è norma che ne faccia divieto, in carcere, eppure non si può.

Sebbene sia un diritto, esso non sembra avere strumenti di tutela per farlo valere (in aperto contrasto con quanto raccomandato dalla Corte costituzionale nella sua storica sentenza n. 26/99, secondo la quale «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice... l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto» § 3.1 Considerato in diritto)⁷.

Eppure, ancor prima, la Corte costituzionale (sent. n. 561/1987) ha avuto modo di affermare che «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana» § 2 Considerato in diritto)⁸.

Eppure, di nuovo, anche attorno a un diritto spesso si fa confusione; non solo lo si nega, ma lo si trasforma in qualcosa di diverso.



³ *Idem*.

⁴ Editto da Einaudi, 2014.

⁵ A. Pugiotto, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza penale*, n. 2-bis, 2019, p. 24.

⁶ S. Ronconi, G. Zuffa, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse 2020, p. 88.

⁷ Corte cost., sent. 23 settembre 1999 (dep. 23 ottobre 1999), n. 26.

⁸ Corte cost., sent. 28 ottobre 1987 (dep. 18 dicembre 1987), n. 561.

Penso alla sessualità compressa per le donne detenute, tenute a margine dalla vita carceraria, tutta disegnata al maschile. Così, se va bene, il discorso femminista e del corpo soggetto si trasforma in un corpo oggetto e recluso, dove la differenza scolora, e poi scompare, e l'essere donna si confonde con l'essere madre. Penso ai detenuti omosessuali, o a quelli/e trans, offesi ancor di più dalle aree riservate, dalle sezioni ad hoc, dalle docce proibite, dagli sguardi malati. *Pene* accessorie, o forse no; in aggiunta a quella principale occorre la reificazione del corpo, la sua mortificazione, perché «la giustizia senza forza è impotenza»⁹.

Com'è noto, con la sentenza (di inammissibilità) n. 301/2012 la Corte ha rivolto un monito al legislatore, riconoscendo l'importanza della questione postale e l'insufficienza del permesso premio a soddisfarla (si badi, con ragionamento tutto collocato sul *petitum*, e non già utilizzando il *commodus discessus* del permesso, come avviene per l'ergastolo e la liberazione condizionale)¹⁰.

Il diritto alla sessualità andrebbe riconosciuto come consustanziale all'essere umano, e non attratto nell'ottica della premialità, non foss'altro perché la dignità non si acquista per meriti, e non si perde per demeriti.

Eppure, il monolite di legittimità esclude possa parlarsi di diritti.

Eppure, la stessa Corte, così come quella alsaziana, ci insegnano che è sempre questione di controlimiti e apprezzamento in concreto.

L'astinenza sessuale fa male alla salute, privata e collettiva, e lede la dignità dell'Uomo.

Qualcuno si abitua, e regredisce, altri tramutano il sesso in atti osceni, perché mascherati e inveritieri. Qualcuno vien sorpreso a colloquio, e sono letteralmente *cazzi amari*; sei mesi di pena in più, perché occhio non vede, dente non duole, ma in carcere non si è mai soli¹¹.

Possiamo pensare ad un piano di azione, che ci renda orgogliosi di una battaglia di scopo.

In Toscana c'è già, una proposta di legge¹²; andrà diffusa, resa nota, e sostenuta.

Bisognerà attivare in massa reclami giurisdizionali (il 35 *bis* o.p. è strumento potente e temuto dall'Amministrazione) e riproporre incidenti di costituzionalità, diversamente prospettati (sollecitando additive di principio, che del resto il Giudice delle

⁹ B. Pascal, *Pensées*, ed. Le Guern, Gallimard, 2006, p. 571.

¹⁰ Corte cost., sent. 11 dicembre 2012 (dep. 19 dicembre 2012), n. 301.

¹¹ D. Aliprandi, Sesso durante i colloqui: patteggiata una pena di sei mesi, in *Il Dubbio*, 25 settembre 2020.

¹² V. Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1876, d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, recante "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute", comunicato alla presidenza il 10 luglio 2020.

leggi ha mostrato ormai di poter trovare la strada, se solo lo vuole). Accertata la lacuna, il legislatore sarebbe obbligato ad intervenire.

Altrove si è fatto, da noi si può fare; come sempre, come ci ha recentemente ricordato Erri De Luca, *impossibile è la definizione di un avvenimento fino al momento prima che succeda*¹³.

¹³ Dalla quarta di copertina di E. De Luca, *Impossibile*, Feltrinelli, 2019.



— **Tempi bui per la giustizia, ancor più cupi per l'esecuzione penale**

Dark times for justice, even darker for criminal execution

di Riccardo Polidoro

Ringrazio il Presidente della Camera Penale di Oristano, Rosaria Manconi, per l'invito e per aver organizzato questa bellissima e importante iniziativa, la prima in presenza dopo l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. La ringrazio anche per aver citato, prima del mio intervento, Alessandro Barbano e il suo articolo scritto nei giorni scorsi sul tema del senso del carcere¹. Sono Avvocato del Foro di Napoli e posso testimoniare che, quando Barbano era direttore del più importante quotidiano cittadino, potrei dire del Meridione – “Il Mattino” – finalmente su questo giornale si potevano leggere articoli di fondo sul carcere, fuori da ogni luogo comune e costituzionalmente orientati. Purtroppo è stato rimosso da un giorno all'altro e sostituito. Oggi, tra gli altri suoi numerosi impegni è Responsabile dell'Osservatorio Informazione Giudiziaria dell'UCPI, unitamente all'Avvocato Brezigar.

Consiglio di leggere l'articolo a cui ha fatto riferimento Rosaria, perché avvicina l'opinione pubblica al tema del carcere in maniera corretta, ed è questa la missione che ognuno di noi deve compiere. Ringrazio Rosaria anche per l'organizzazione del corso sull'esecuzione penale. Devo dire che sorprende che una piccola Camera Penale, come è quella di Oristano, abbia istituito e portato a termine il corso, con relatori prestigiosi, tra Avvocati, Magistrati, Professori Universitari. Quando Rosaria me ne parlò, in occasione della presentazione ad Oristano del libro sulla Riforma (mancata) dell'Ordinamento Penitenziario scritto da componenti l'Osservatorio Carcere, ne fui sorpreso, perché mi sembrava impossibile, o comunque molto difficile e complessa l'organizzazione da parte

¹ A. Barbano, *Il carcere rimosso*, in *Huffington Post*, 27 settembre 2020.

di una piccola Camera Penale, peraltro in Sardegna che, purtroppo – come abbiamo sperimentato tutti noi venendo qui – ha comunicazioni complicate con il resto d'Italia.

Dunque, brava! L'organizzazione di questo convegno, a conclusione del corso, mi ha poi consentito di rivedere amici che non vedevo da tempo, "amici" non perché ci frequentiamo, ma "amici di pensiero", che, prima dell'emergenza sanitaria, ero solito incontrare nei numerosi convegni a cui partecipavamo. Occasioni di confronto importanti e insostituibili. Con alcuni mi sono sentito telefonicamente, ma ovviamente non è lo stesso.

"Il tempo della pena". Se ne parliamo non come "tempo" che trascorre, ma come "tempo" atmosferico, possiamo dire che oggi il "tempo" non è buono. Non è mai stato "buono", ma oggi la situazione è addirittura peggiorata. Stiamo vivendo un attacco alla democrazia di cui molti non si rendono conto.



Un attacco alla nostra Costituzione, che rappresenta il "patto sociale" che dal 1948 dovrebbe unirici. Non è un caso che la Corte Costituzionale ha deciso di "uscire dal Palazzo" per un viaggio nelle scuole e nelle carceri². È questo un dato simbolico molto importante. Va, però, evidenziato – e qui torniamo a quanto abbiamo detto prima sull'importanza di una corretta informazione – che il video sul viaggio nelle carceri della Corte, trasmesso in televisione, ha prodotto una falsa informazione sullo stato reale dei nostri istituti di pena. Apprezzabile comunicare all'opinione pubblica che la Corte Costituzionale ha visitato le carceri, ma cosa penserà il cittadino medio dopo aver visto la trasmissione? Penserà che in carcere poi non si sta tanto male, ci si può riunire e incontrare i Giudici, gli edifici sono perfetti, c'è tempo anche per giocare a pallone in campi ben tenuti. Le immagini che abbiamo visto mi hanno indignato e credo abbiano indignato tutti coloro che il carcere lo conoscono. Una pessima informazione sulle reali condizioni della maggior parte dei nostri istituti di pena. E poi le domande che hanno posto i detenuti

² Cfr. i comunicati [Il viaggio nelle scuole](#) e [La Corte costituzionale nelle carceri](#) pubblicati sul sito della Consulta.

ai Giudici della Corte Costituzionale, per la maggior parte erano certamente preparate da altri. È mai possibile che venga chiesto «Come mai si prescrivono tanti reati?». Un detenuto, con tutti i suoi problemi quotidiani dovuti a strutture spesso fatiscenti e a diritti negati, si preoccupa dei reati che si prescrivono! Ma ci vogliono prendere in giro? Ed allora ecco che l'enorme importanza dell'atto posto in essere dalla Corte Costituzionale, si trasforma – certamente non per colpa dei Giudici – in falsa rappresentazione della realtà. Il tema importante è, dunque, che ci deve essere una corretta informazione, che non deve essere travisata. Il bellissimo gesto della Corte Costituzionale – posto in essere perché, a mio avviso, l'attacco a cui facevo riferimento ormai è evidente e quei Giudici lo hanno compreso – è stato neutralizzato e trasformato in qualcosa di diverso. Sono i Giudici della Corte Costituzionale, insieme a quelli della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la nostra unica speranza per contrastare la violenza quotidiana ai diritti dei detenuti, che sono i nostri diritti.

Oggi c'è una cultura autoritaria e burocratica anche nel processo penale. Alcuni giorni fa ci sono state dichiarazioni gravissime e mi riferisco alle affermazioni provenienti dall'autorevole poltrona del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia³: i problemi della Giustizia ci sono perché ci sono troppi Avvocati. Chi ascolta queste parole – e mi riferisco ai non addetti ai lavori – può davvero credere che la colpa sia degli Avvocati. Ora è senz'altro vero che siamo troppi, ma è un problema che riguarda la nostra professione, che dubbio c'è! E va senz'altro affrontato. Ma come può influire il numero degli Avvocati sulla lunghezza di un processo e su tutte le problematiche che affliggono la nostra Giurisdizione? Vedete come i *media* amplificano queste affermazioni che non so come definire: in malafede? Ma forse non lo sono. La verità è che siamo circondati da un'ignoranza incredibile! Ora arriveranno i fondi del *Recovery Fund*. Non so quante saranno queste nuove risorse economiche, certo devono essere inesauribili, perché ogni Ministro vuole attingervi. Anche il Ministro della Giustizia ha dichiarato che con queste risorse tutto funzionerà meglio ed il processo sarà più rapido. Ma il pericolo è alle porte, perché si parla di processo penale da remoto e di altro, nel dispregio delle garanzie elementari. Il processo va fatto in presenza, non vi è altra strada. Il teste va sentito guardandolo in faccia, come è importante per il Giudice vedere l'Avvocato e viceversa. Sono modalità che anche uno studente di Giurisprudenza comprenderebbe. C'è il pericolo di un ulteriore controllo della nostra *privacy*, con danaro speso in telecamere che controlleranno la nostra vita minuto per minuto... un super *trojan*. Non so fino a che punto può spingersi la volontà di un controllo totale della popolazione.

Venendo poi all'argomento del carcere, sottoscrivo quello che è stato detto sino ad ora e non mi ripeterò. Va ribadito che il carcere è stato sempre dimenticato, abbandonato, ignorato. I principi costituzionali del 1948 hanno trovato rara applicazione. Ma al detenuto può essere tolta la libertà e non altro. Egli è destinatario di tutti gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, in nome anche della dignità che è un bene non disponibile, che nemmeno lo Stato può togliere. Tutto questo non è chiaro a chi ci governa, non è chiaro

³ «[...] Nel 1996 in Italia avevamo 87mila quasi iscritti all'albo degli avvocati. Nel 2019 erano 245mila, quasi tre volte quelli di 23 anni prima. Con una popolazione italiana che è aumentata nel frattempo di poco più del 5%. Facciamoci qualche domanda. Forse capiremo perché abbiamo qualche problema nell'amministrazione della giustizia»; così si legge su un post pubblicato il 21 settembre scorso sulla [pagina Facebook](#) del Presidente della Commissione Nicola Morra, a commento del quale cfr., ad es., [Morra versione Erdogan: "Troppi avvocati, ecco il problema della Giustizia"](#), in *Il Dubbio*, 21 settembre 2020.

all'opinione pubblica, non è chiaro a chi fa informazione. Ci sono voluti 27 anni dal 1948, per quella rivoluzione culturale rappresentata dall'Ordinamento Penitenziario del 1975, ma da allora – dopo 45 anni – noi siamo ancora qui a chiedere l'applicazione di quelle norme. Nulla o quasi nulla è stato fatto dopo le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sono certo che ne arriveranno altre.

L'ennesima prova della voluta ignoranza sui temi del carcere – se mai ce ne fosse stato bisogno – vi è stata con l'emergenza dovuta al Covid 19. Quelle ribellioni che ci sono state – è bene precisare in pochi istituti dei duecento che vi sono in Italia e che hanno interessato circa trecento detenuti su una presenza di sessantamila – vanno senz'altro condannate. Noi come Unione Camere Penali Italiane, come Osservatorio Carcere, le abbiamo severamente condannate anche con documenti ufficiali⁴, ma va detto – e dispiace rimarcarlo – che sono comprensibili. Se ci si mette nei panni del detenuto, che ha come unica fonte di apprendimento di notizie la televisione e sente prima dell'obbligo di distanziamento personale, dell'obbligo di indossare la mascherina, della necessità di lavarsi le mani continuamente e poi dell'obbligo di non uscire di casa, e contemporaneamente gli viene detto che le visite dei familiari e degli Avvocati sono sospese, come sospesa è tutta l'attività trattamentale e intanto lui resta rinchiuso in cella con altre persone in poco spazio e in condizioni igieniche vergognose e non ha notizie dei familiari, allora si comprende – pur non condividendola – la reazione violenta. Sono stati privati, almeno nella prima fase, di conoscere il loro destino. La verità è – e si possono vedere i giornali – che solo dopo quelle ribellioni i *media* hanno iniziato a scrivere delle problematiche relative al Covid in carcere. Le rivolte quindi, purtroppo, sono servite. Sono morti alcuni detenuti e ci auguriamo che la Magistratura faccia luce su questi decessi, che l'Amministrazione Penitenziaria afferma essere avvenuti perché queste persone avrebbero occupato la Farmacia dell'istituto e avrebbero preso dosi massicce di metadone e pillole. Dichiarazioni incredibili che comunque se fossero vere sarebbero l'ennesima prova della disperazione in cui vivono le persone ristrette. Con la libertà ad un passo – alcuni infatti poi sono effettivamente evasi – si preferisce ingoiare dosi abbondanti di medicinali.

Altro attacco è nei confronti della Magistratura di Sorveglianza, come abbiamo visto recentemente con i decreti scomposti presi dal Governo, per far ritornare in carcere persone poste agli arresti domiciliari perché altrimenti destinati a morte sicura. E sottolineo "arresti domiciliari", mentre i *media* hanno parlato di "messa in libertà"⁵. Una Magistratura di Sorveglianza – almeno in parte – che, durante la piena emergenza, ha saputo emettere provvedimenti urgenti, facendo una vera e propria attività di supplenza ad un Governo allo sbando sui temi della detenzione.

⁴ Cfr. i documenti della Giunta e dell'Osservatorio Carcere UCPI in tema di Emergenza Covid 19 in carcere (del 9, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 29 marzo, del 2, 19, 20 e 24 aprile, e del 10 maggio 2020), tutti consultabili sul sito dell'[Unione Camere Penali Italiane](#).

⁵ I titoli sulla notizia facevano riferimento a "scarcerazioni", lasciando intendere ritorno alla libertà. Cfr. L. Milella, S. Palazzolo, [Mafiosi e trafficanti scarcerati. In 376 fuori dal carcere per l'emergenza virus](#), in *La Repubblica*, 3 maggio 2020; [Mafiosi scarcerati, il Magistrato di Sorveglianza deciderà sul ritorno in cella](#), in *Il Sole 24 Ore*, 10 maggio 2020; [Boss mafiosi scarcerati per rischio Covid](#), in *TgCom 24*, del 7 maggio 2020.

Concludo anticipando il lavoro che sta portando a termine in questi giorni l'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane. Un progetto che dovrebbe vedere coinvolte tutte le Camere Penali territoriali. *Lezioni di legalità*, con riguardo soprattutto alla detenzione, nelle scuole e nelle università⁶. Lezioni che già noi Avvocati facciamo, come fanno anche i Magistrati. Questa volta stiamo pensando a lezioni congiunte – Avvocati, Magistrati, Professori Universitari – per essere portatori di un unico messaggio che possa far comprendere il vero senso della pena. Ci sono qui qualificate rappresentanze di Magistrati e Professori, aderite a questa iniziativa che mi auguro, a breve, lanceremo con l'aiuto delle Camere Penali territoriali. Porteremo insieme un'informazione corretta a difesa dei principi costituzionali, mai come in questo momento sotto attacco.

Grazie.

⁶ Si veda, in proposito, il comunicato pubblicato sul sito dell'Unione delle Camere Penali Italiane, [Osservatorio MIUR - La proposta UCPI alle scuole](#).



— Il processo infinito è una pena

The infinite process is a penalty

di Domenico Putzolu

Ringrazio la Camera Penale di Oristano Rosaria Manconi e Monica Murru per avermi invitato a partecipare a questo evento; porto i saluti del Presidente e della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane.

Non posso esimermi da fare, come tutti coloro che mi hanno preceduto, l'esegesi del titolo del convegno e della nostra tavola rotonda. La memoria e la speranza rappresentano bene il contrasto di sentimenti che suscita l'Isola dell'Asinara: bellissima, ma con un passato che evoca al contempo patimenti e speranza.

È l'eterno contrasto che suscitano la nostra terra di Sardegna ed i sardi: durezza e spigolosità, ma anche bellezze indimenticabili e grandi sentimenti inestinguibili.

Il tempo della pena, recita il titolo della nostra tavola rotonda. Possiamo però anche affermare che il tempo è la pena, perché il processo è la pena. La vita non è sospesa solo dalla pena è sospesa ancor prima: a sospenderla sono, infatti, l'indagine penale ed il processo. Unitamente alle devastanti conseguenze della pena, ci sono anche quelle derivanti dall'indagine penale e dalla durata del processo.

L'azione penale è, per dettato costituzionale, obbligatoria ed irretrattabile. L'art. 112 della Costituzione e l'art. 50 del c.p.p. la riservano esclusivamente al pubblico ministero. È sottoposta alla verifica di fondatezza della pretesa punitiva, ma sino a tale verifica si dipana senza alcun limite o controllo, priva di alcun filtro.

L'indagine penale è, di per se stessa, per il cittadino che vi soggiace, foriera di conseguenze negative di vario genere: i danni alla vita sociale e di relazione, le conseguenze sull'attività lavorativa e quelle economiche. Ci si interroga, ad esempio, da tempo, se le spese sostenute per difendersi nel processo da un'accusa poi risultata totalmente infondata debbano essere rimborsate. Come tutti sapete il nostro ordinamento prevede il risarcimento per l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario in senso

stretto, ma queste non sono le uniche conseguenze che il procedimento ed il processo penale comportano.

È, al contempo, un tema di strettissima attualità quello delle conseguenze dannose che l'azione penale comporta per le attività imprenditoriali. Al riguardo può farsi riferimento a misure quali i sequestri e i provvedimenti interdittivi. Tali aspetti in una democrazia avanzata come la nostra debbono necessariamente essere fatti oggetto di approfondito confronto e di valutazione di coerenza con i principi costituzionali e con le norme sovranazionali.

È una battaglia che l'Unione Camere Penali Italiane intende affrontare con decisione. Queste conseguenze sono in qualche modo la polvere che viene nascosta sotto il tappeto. L'Avvocatura penalistica ritiene che sia giunto il momento di sollevare il tappeto e di porre tali problemi al centro del dibattito.

Va subito chiarito che la soluzione non può certo essere quella prevista dal Disegno di legge delega sulla riforma del processo penale¹, ossia sanzionare i magistrati che non rispettano i tempi delle indagini; è questo nient'altro che un mero espediente, un goffo tentativo, parafrasando il noto proverbio, di attirare l'attenzione sul dito per distoglierla dalla luna.



Le conseguenze di un esercizio incontrollato e irresponsabile dell'azione penale vengono moltiplicate dalla durata eccessiva del processo. Il danno per il cittadino è il processo infinito come, da tempo, segnalano con forza² il Presidente Gian Domenico Caiazza e la sua Giunta. In questa prospettiva si colloca la nostra battaglia contro l'abolizione della prescrizione del reato; è una

battaglia di civiltà è la battaglia perché la vita non sia sospesa da un processo senza limiti.

La maratona oratoria, le altre numerose iniziative intraprese e quelle che andremo ad intraprendere hanno come obiettivo la completa attuazione dei principi del giusto processo affinché il nostro processo penale sia degno di un paese democratico. Tutte le mistificazioni in materia di prescrizione sono state via via smascherate: Il nostro catalogo

¹ Si tratta del disegno di legge recante "Deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello", approvato dal Consiglio dei Ministri n. 29 del 13 febbraio 2020

² Si richiamano le numerose delibere della Giunta Ucpì sull'argomento ed in particolare quelle in data [8 novembre 2018](#), [6 novembre 2019](#), [9 novembre 2019](#), [31 dicembre 2019](#) e [2 febbraio 2020](#).

dei reati presenta, infatti, fattispecie di reati che si prescrivono in 20, 30 e finanche 50 anni; coloro che straparlano in materia di prescrizione dovrebbero dirci se soccorre a parametri di civiltà prevedere che qualcuno possa rimanere sotto processo per cinquant'anni.

Con la ricerca commissionata all'Eurispes³ abbiamo dimostrato che la sentenza che dichiara estinto per prescrizione il reato rappresenta una sporadica eccezione, una percentuale statisticamente trascurabile tra i vari esiti del processo. La ricerca ha, peraltro, confermato, senza possibilità di replica, che la durata eccessiva dei processi non è riconducibile agli Avvocati. È questa una leggenda metropolitana ormai consegnata all'aneddotica giudiziaria. Dopo che nel periodo emergenziale il nostro Presidente e la Giunta hanno dovuto strillare, protestare e finanche diffidare affinché si riprendessero i processi, su questa amena storiella è, infatti, definitivamente calato il sipario.

Il processo senza tempo è quindi pena.

Ciò non toglie che l'Avvocatura penalistica non debba minimamente arretrare nelle sue battaglie per la civiltà della pena e del carcere.

Anche durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia, ci siamo dovuti ripetutamente confrontare con l'irragionevolezza dei cantori del carcere duro. Con coloro per i quali la pena è vendetta sociale a prescindere. È un *deficit* culturale che affligge non solo l'opinione pubblica ma anche il legislatore, mai come ora animato da derive populiste. Ricordo, a tal proposito, l'art. 123 del D.L. n. 18/2020⁴ con il quale si subordinava la detenzione all'applicazione dei dispositivi elettronici di controllo «nei limiti della disponibilità». Si è poi scoperto che la disponibilità fosse di fatto inesistente, nessuno si era mai peritato di acquistare un numero accettabili di dispositivi di controllo.

Avete giustamente ricordato che la pena è alienazione e sofferenza; dobbiamo con estrema decisione ricordare che la pena non è vendetta sociale, certo nella storia dell'umanità la pena è stata anche vendetta, ma ora non lo è più e la nostra costituzione all'art. 27 lo ricorda. Noi non vogliamo le "Guantanamo" italiane.

Non si rieduca alcuno, né tanto meno si combatte la criminalità negando i fogli e le matite per scrivere. Non si migliora la nostra società negando i diritti fondamentali a chi è ristretto in carcere.

Agli imbonitori cultori della sofferenza del carcerato e della pena esemplare va rammentato che non si combatte la criminalità organizzata accanendosi contro coloro il cui destino è segnato da patologie irreversibili; non si estirpa il male con la barbarie. La mafia si combatte rimuovendo le piaghe sociali che la alimentano, quali la disoccupazione, la difficoltà di accedere al credito, l'opacità delle procedure amministrative e l'ingiustizia sociale e non tenendo in carcere i novantenni in stato vegetativo o ostentando i parenti di coloro che ne sono state vittime.

³ Cfr. *l'Indagine sul Processo Penale in Italia*, realizzata dall'Eurispes in collaborazione con l'Unione delle Camere Penali, 2019.

⁴ Recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",

La criminalità organizzata non si estirpa neppure declinando (o meglio strillando) nelle trasmissioni televisive discutibili *slogan* quali «la scarcerazione di un mafioso mi fa impazzire» e «i numeri non mi interessano».

Certo, per venire incontro a chi ha difficoltà di questo genere potremmo sostituire negli articoli di legge ai numeri le lettere, ma la pena è e resterà sempre un numero ed i giorni, i mesi e gli anni trascorsi in carcere non sono, purtroppo, solo numeri ma sono, appunto, una vita sospesa; chi non vuole sentir parlare di tutto ciò, può sempre fare altro; il processo penale non è un esibizione di avanspettacolo, si occupa delle condotte e delle sventure degli uomini e richiede da parte di tutti coloro che ad esso si avvicinano serietà, equilibrio e sobrietà.

Noi non abiuriamo i nostri principi per fare *audience* e continueremo con decisione le nostre battaglie.



— La pena dell’attesa

The pain of waiting

di Franco Villa

Il titolo della sessione del convegno è sicuramente suggestivo e mi ha suscitato questa riflessione: ma “l’effetto sospensivo della vita” deve essere ricondotto soltanto all’espiazione della pena, oppure può essere esteso anche a tutto ciò che precede la pena stessa?

Per dirla in altri termini, l’attesa della pena è pena essa stessa?

Questo interrogativo, niente affatto originale, è stato oggetto di approfondimenti significativi in relazione:

- all’attesa dei condannati a morte (si pensi a quel condannato che in Giappone ha trascorso 45 anni di carcere in attesa della pena capitale, ed è stato definitivamente prosciolto dalle accuse dopo 48 anni e numerosissimi rinvii dell’esecuzione)¹;
- alle misure cautelari, basti pensare che nelle nostre carceri su oltre 54.000 detenuti sono ristretti 11.545 non definitivi;
- alla riforma Bonafede sulla prescrizione, che dilaterà all’infinito i tempi del processo condannando gli imputati all’ergastolo processuale o al fine processo mai...

Queste riflessioni sull’attesa sono scaturite a seguito di un colloquio con un mio assistito condannato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Quest’ultimo, destinatario di un ordine di esecuzione e contestuale sospensione ex art. 656 comma 5 c.p.p., mi chiedeva informazioni su quale sarebbe stato l’*iter* della fase esecutiva. Io gli spiegavo che avrebbe dovuto presentare al pubblico ministero una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e lo stesso PM avrebbe ratificato la sospensione e inviato l’istanza al Tribunale di Sorveglianza in attesa della fissazione dell’udienza.

¹ [Storia di Iwao, 48 anni nel braccio della morte da innocente](#), in *Errorigiudiziari.com*, 9 gennaio 2020.

A quel punto il ragazzo mi domandava quanto tempo ci sarebbe voluto per iniziare l'espiazione della misura alternativa. Io gli spiegavo che, considerato il carico di udienza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari sarebbe trascorso almeno un anno. Lui sgomento mi rispondeva: «ma io durante quest'anno sto scontando la pena?».

Con un po' di cinismo forense, quella scorza dura che si forma negli operatori del diritto, gli rispondevo: «mi perdoni ma quale limitazione della libertà sta subendo, lei è libero, la misura dell'obbligo di dimora si è estinta quando la sentenza è divenuta irrevocabile...».

Lui a quel punto replicava: «avvocato, io ho 25 anni e sono già trascorsi tre anni dal mio arresto, ho subito la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari e l'obbligo di dimora, quando potrò riprendere la mia vita in mano? A quel punto avrei preferito restare in carcere...».

Quest'esempio esaspera il tema che stiamo trattando perché in realtà questo ragazzo non ha avuto un percorso particolarmente travagliato, rispetto ad altri casi, però fa riflettere sulla relazione che intercorre tra il tempo e la pena. Ma soprattutto dimostra che per certi versi è proprio l'attesa della pena che determina l'effetto sospensivo della vita, più della pena stessa. Infatti la pena può essere vissuta dal condannato come emenda per il reato commesso, consentendo la revisione critica, la respicenza rispetto al vissuto criminale. Oppure può essere vissuta come mera afflizione fisica e morale, ma in ogni caso la pena è un'esperienza di vita e in quanto tale deve essere vissuta. Ovviamente se la pena inflitta è una pena che rientra nell'alveo dell'art. 27 della Costituzione consentendo il perseguimento della finalità rieducativa.

Invece quel tempo intercorrente tra la commissione del reato e l'espiazione della pena è una bolla temporale, perché durante l'attesa non si può cambiare vita, non si può voltare pagina, non si può riprogrammare la propria esistenza...

Prendendo sempre spunto dall'esperienza professionale, riporto un altro esempio che astrattamente è incompatibile con il precedente, ma in concreto conferma il ragionamento.

Un ragazzo di 22 anni incensurato in concorso con dei coetanei poneva in essere quella che per lui costituiva una bravata, ma che per il nostro codice penale configura un reato molto grave. Travisati cagionavano lesioni ad un loro coetaneo al fine di sottrargli del denaro ed un cellulare. Quindi gli veniva contestata la rapina aggravata di cui all'art. 628 comma 3 c.p.. La collega che lo assisteva gli proponeva un'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza però informarlo che la rapina con l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 628 c.p. sarebbe rientrata nell'ambito di applicazione del 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario.

Di conseguenza non avrebbe potuto beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena e ciò avrebbe determinato l'immediata carcerazione non appena la condanna sarebbe divenuta irrevocabile ex art. 656 comma 9 c.p.p.. La circostanza che la collega non abbia informato il proprio assistito in quanto ignorava il disposto normativo, richiama un tema già affrontato, ovvero, quello dei colleghi che purtroppo non sono culturalmente attrezzati per l'esecuzione penale, ma per questo sarebbe necessario un convegno *ad hoc*.

Ritornando all'esempio, il ragazzo, immediatamente dopo aver commesso il reato, cambiava completamente vita. Veniva assunto in qualità di capo squadra dell'Enel ed iniziava l'attività di volontario per la protezione civile. Si dedicava in particolare modo al primo soccorso delle popolazioni terremotate, ed otteneva per tale attività meriti encomi ed onorificenze. Infine si sposava e diveniva padre. Ma dopo sei anni dalla commissione del reato gli veniva notificato l'ordine di esecuzione e veniva tradotto con sua sorpresa presso la casa circondariale di Uta. A quel punto il condannato revocava la collega e nominava il sottoscritto. Io proponevo immediatamente un'istanza di affidamento provvisorio, ma la richiesta mi veniva rigettata in quanto non sussistevano i presupposti, ma riuscivo in ogni caso a far fissare in soli quattro mesi l'udienza per l'affidamento. Il ragazzo trascorrevva questo tempo in carcere, perdeva il lavoro, con evidenti ripercussioni anche nella sfera familiare.

Contrariamente al caso precedente, il reo ha vissuto la sua vita in attesa della definitività della condanna come se la vita stessa non fosse stata sospesa, a cagione delle rassicurazioni del suo avvocato. Ma di fatto la sua vita ha subito una battuta di arresto. Dunque soggettivamente lui non ha vissuto l'attesa della pena come una sospensione della vita, ma oggettivamente la sua vita è stata sospesa e ne ha pagato il conto.

E questo in virtù dell'automatismo insensato di cui al 4 bis o.p. il quale ricomprende un catalogo di reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari non consentendo di valutare la meritevolezza del condannato.

La morale qual è? È che maggiore è il tempo che intercorre tra il *tempus commissi delicti* e l'espiazione della pena, maggiore è l'effetto sospensivo della vita. Con l'ulteriore conseguenza che questa sospensione non può servire a perseguire la finalità rieducativa della pena, bensì costituisce mera afflizione senza alcun significato.

Appare necessario dunque ridurre l'attesa che deriva dalla burocratizzazione, dalle inefficienze e dalla scarsità di risorse. In particolare bisogna intervenire al fine di implementare la dotazione organica dei magistrati di sorveglianza e del personale giudiziario ed evitare l'emanazione di leggi populiste ed infauste come la riforma della prescrizione.



— L'esecuzione della pena: l'allontanamento dalla propria terra e dalle relazioni familiari

Enforcement of the sentence: the expulsion from their land and family

di Herika Dessi

Ringrazio Monica Murru e Rosaria Manconi per l'invito e per l'organizzazione dell'incontro; ma soprattutto Rosaria per avermi coinvolto quale relatrice al corso sull'esecuzione penale a Oristano¹.

Il tema del convegno: Il tempo della pena: vite sospese.

Questo è un tema che a noi Avvocati, che ci occupiamo di esecuzione penale, ci rievoca emozioni e riflessioni comuni, dal nord al sud dell'Italia, isole comprese.

Le riflessioni sul tema possono essere tante e diverse: di natura politico criminale, di natura giuridica e di natura personale-professionale.

Personalmente questo tema mi porta ad alcune considerazioni sul principio di territorializzazione della pena. Perché come ha ricordato qualcuno oggi una notte un gruppo di detenuti vennero trasferiti di nascosto in tutta fretta nell'isola dell'Asinara, strappati alla loro terra e portati lontani dai loro cari, in sostanza sradicati.

Penso e rifletto sul diritto del detenuto ad espiare la propria pena in un territorio che sia il suo territorio, la terra dove è vissuto, dove abitano i suoi cari.

¹ Corso di esecuzione penale e diritto penitenziario organizzato dalla Camera penale di Oristano nel 2019/2020.

Penso al diritto a non perdere le proprie radici come pure al diritto di coltivare le proprie relazioni affettive.

Diritti tutelati dall'art. 15 o.p. («Nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi») e, ancora, dall'art. 28 o.p. («Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare e ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»).

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), in caso di trasferimento, deve individuare l'istituto penitenziario più vicino, tenendo conto del luogo di residenza, della vita relazionale e sociale del detenuto.

Diritti che trovano tutela solo sulla carta, rimanendo le relative disposizioni "parole vuote" prive di effettiva applicazione.

E il mio pensiero torna all'Asinara, l'isola prigioniera, ed alla Sardegna, utilizzate un tempo ed ancora oggi come luoghi di deportazione per i detenuti scomodi provenienti dal "continente", e penso ai nostri detenuti sardi esiliati lontano dalla loro isola.

Penso alle mille difficoltà per i familiari che spesso non hanno la disponibilità economica per viaggiare e raggiungere istituti di pena costruiti in luoghi inaccessibili ed alle mille peripezie per usufruire di un'ora di colloquio.

Difficoltà insormontabili per tutti noi sardi, penalizzati e svantaggiati dalle politiche commerciali delle compagnie aeree e privati, ancora una volta, persino nelle più elementari forme di applicazione della legge, del nostro diritto alla continuità territoriale.

Penso all'onorevole Maria Grazia Calligaris che durante il suo mandato quale Consigliere regionale (2004-2009) ha voluto fortemente una legge regionale che prevedesse il trasferimento in Sardegna per i detenuti sardi affinché potessero espiare la pena nella loro terra.

E allora penso al DAP come una roccaforte. Un'istituzione inaccessibile ed impenetrabile che considera i detenuti solo e soltanto numeri da spostare all'interno di caselle: gli istituti di pena.

Un Ufficio pubblico a cui personalmente ho inviato centinaia di richieste e di lettere senza mai ottenere alcuna risposta.

Un Ufficio pubblico che non ti spiega perché ha individuato quel determinato carcere e perché ritiene di rigettare la tua istanza di trasferimento.

Durante la mia vita professionale ho dedicato tanto tempo alle istanze di trasferimento di detenuti nelle carceri sarde che chiedevano di tornare nelle loro regioni ed a quelle di detenuti sardi che cercavano di tornare nella loro isola.

E il mio pensiero va ad Antonio.

Nato a Cagliari, una vita trascorsa in carcere prima da minorenne, poi da maggiorenne.

Una moglie, tre figli, oggi due nipoti. Antonio è un uomo d'altri tempi, un detenuto d'altri tempi.



Una personalità carismatica, in carcere tutti lo rispettano i compagni di detenzione e gli agenti.

Un detenuto che salvaguarda l'ordine e la sicurezza in sezione, un detenuto che ritengo prezioso per chi deve gestire un carcere.

A volte però gli uomini come Antonio sono presenze ingombranti, scomode e per ragioni di sicurezza (non ho ancora capito quali), una mattina viene trasferito al carcere di Genova, al Marassi.

Presentiamo istanze di trasferimento per qualsiasi carcere sardo, istanze di avvicinamento colloqui con i familiari che non sono mai andati a trovarlo, perché non avevano le possibilità.

Il DAP risponde: trasferito al carcere di Voghera.

Non mi soffermo sulle sue molteplici e gravi patologie perché Antonio è sempre riuscito a gestirle, creando empaticamente un rapporto di fiducia e di stima con i diversi medici che ha incontrato in questa odissea verso casa.

Presentiamo una nuova istanza di trasferimento.

E nuovamente il DAP risponde: trasferito a Parma.

Nel frattempo le sue patologie si sono aggravate.

Presentiamo una terza domanda di trasferimento, segnaliamo la necessità di un carcere con centro clinico; la moglie ha avuto due infarti non è in grado di affrontare un viaggio; è diventato nonno ma non ha mai conosciuto il nipotino, insomma alleghiamo tutta la documentazione e sottolineiamo: «non ha più fatto un colloquio visivo con la sua famiglia da quando era detenuto in Sardegna».

Sono passati 10 anni il DAP dispone il trasferimento in Sardegna. A Uta-Cagliari dove c'è il centro clinico, non sarebbe troppo facile, meglio a Oristano-Massama dove c'è un presidio sanitario.

Va bene, non importa, finalmente in Sardegna, riabbraccia le figlie, la moglie e conosce il nuovo arrivato in famiglia.

Le sue patologie si aggravano ancora ma sono gestibili, i medici di Oristano sono attenti: esami, controlli, visite specialistiche, terapie...

Marzo 2020: arriva il Covid!

Antonio è un soggetto a rischio: gravi patologie cardiache, insufficienza renale, diabete, insufficienza respiratoria.

Antonio tenta di suo pugno un'istanza di detenzione domiciliare per ragioni di salute legate al problema Covid.

L'Area sanitaria invia una relazione a sostegno della richiesta, Antonio è anche per loro un soggetto fortemente a rischio.

Il Magistrato di sorveglianza di Cagliari, prima di decidere chiede le informazioni alla DDA, che esprime parere favorevole, sono passati tanti anni dai fatti.

Antonio va a casa in detenzione domiciliare.

Dopo il Covid interviene il Ministro Bonafede con i due famigerati decreti² che prevedono che il Magistrato di Sorveglianza debba richiedere al DAP l'indicazione di un istituto penitenziario idoneo per gestire quelle patologie che potrebbero consentire un differimento della pena in detenzione domiciliare. E così questa procedura viene seguita anche per Antonio.

Il DAP questa volta risponde, altroché se risponde, immediatamente con grande efficienza comunica che il centro clinico perfetto per le patologie di Antonio è al carcere di Secondigliano a Napoli.

Che fare? Rinunciare all'istanza di detenzione? L'emergenza Covid è passata e Antonio potrebbe rientrare in carcere ad Oristano, forse in questo modo allontaniamo il pericolo di un trasferimento a Secondigliano.

² Decreti legge 30 aprile 2020 n. 28 e 10 maggio 2020 n. 29m convertiti in legge 25 giugno 2020 n. 70.

Il Magistrato è d'accordo, l'emergenza Covid è passata a Oristano la situazione è sotto controllo, Antonio deve rientrare in carcere. Era maggio 2020...

Ad agosto 2020 Antonio è stato trasferito al carcere di Secondigliano a Napoli.

Perché non il centro clinico di Cagliari, perché quello di Napoli?

Perché Antonio è sardo e deve pagare il suo debito verso la società.

Perché non importa come questi uomini espieranno la loro pena, non importa se hanno iniziato un percorso rieducativo, se stanno concludendo un ciclo di studi o di fisioterapia, non importa se sono lontani dai loro affetti, malati e trascurati, senza la possibilità di amare e essere riamati.

Non importa come verrà utilizzato quel tempo che dovrà portare allo loro rieducazione così da reinserirli nella società.

Ciò che conta è inaridirli, sradicarli dalla loro terra, far seccare le loro radici, distruggerli così da sfamare la sete di vendetta e di giustizialismo che anima le folle e porta consensi elettorali, sentimenti che risultano però inconciliabili con i principi di democrazia e civiltà su cui si fonda la nostra Costituzione.



— La pena eterna di Mario Trudu, e il riscatto di un ergastolano “omerico”

Mario Trudu's eternal sentence and the deliverance of a Homeric life-convict

di Francesca de Carolis

Mi sono davvero emozionata quando Monica Murru mi ha detto di aver “pensato” a una presentazione de “*La mia Iliade*”¹ all’interno di un incontro importante come questo. Nell’isola dell’Asinara, poi! Dove Mario Trudu era stato negli anni Ottanta, e dove ha ambientato le pagine più belle del suo libro.

Certo, non poteva che essere di pianto il cielo, questo 3 ottobre... a quasi un anno dalla sua morte, cattiva e ingiusta. Ma anche se sull’isola non si è potuti sbarcare, l’Asinara, con le sue pietre aspre e le trasparenze di luce del suo mare, che fa ancora più stridente il pensiero del terribile passato di isola-prigione, è rimasta sullo sfondo dei pensieri di tutti. Incantevole e tremenda, come questo libro che Mario Trudu prima di morire ci ha lasciato, che è particolarissima riscrittura dell’Iliade e, al tempo stesso, epopea della sua pena.


Mario, che conosceva a memoria l’Iliade e ammirava moltissimo gli eroi omerici, immagina di uscire dalle mura del carcere, attraversare lo spazio e il tempo, e ritrovarsi insieme a eroi nei cui valori si riconosceva. E questo accade ogni volta che la vita prigioniera gli diventa particolarmente penosa. Racconta così di incontri stupefacenti che, come lui stesso scrive, lo hanno accompagnato e «hanno reso meno insopportabili i decenni passati chiuso dentro queste mura»².

¹ M. Trudu, *La mia Iliade*, Strade Bianche, 2020.

² *Idem*, p. 12 (“*Sa Justithia Mala*”).

Assolutamente fuori dall'ordinario la scrittura di Mario Trudu, fatta di sangue, come dice Marcello Baraghini, il suo editore, e io sono d'accordo con lui.

Poche narrazioni mi hanno fatto capire, come questa, cos'è un ergastolo. Un ergastolo vero, eterno, come è stato quello di Mario, che sempre diceva che quando si



alzava la mattina iniziava due vite parallele: quella morta, dentro quattro mura, e quella che riusciva a vivere nel ricordo, e che già aveva tutta trasfusa nei suoi primi due libri, l'autobiografia e un lungo racconto dedicato ad Arzana, il paese dove era nato. Ma in questa sua Iliade supera se stesso.

L'eterno ergastolano (così si definiva) entra nell'Iliade, ne diventa protagonista, e si incanta e ci incanta narrando le imprese dei suoi eroi. Esaltandone la forza, confrontandosi con la pietà, la vita e la morte... soprattutto con quella lealtà, che intorno a lui più non vedeva. Perché sentiva sleale, slealissimo, il fargli subire retroattivamente l'ostatività, regime carcerario introdotto, ripeteva continuamente, quando era in carcere, definitivo da un bel pezzo.

Incontrando, e scambiando parole con persone con lunghe, eterne detenzioni, ho capito che c'è un momento, nel tempo e nei modi dell'esecuzione della pena, in cui chi ha commesso un reato, qualsiasi sia stato il suo delitto, sente di avere pagato il suo debito con lo stato. Il resto è altro. E se quarant'anni vi sembrano pochi...

E quanta consolazione, per Mario, dall'incontro con Ettore, dall'abbraccio di Priamo, dal sedere a un banchetto di dei, dall'aver il "privilegio" di consolare Clitemnestra che incontra sulla tomba di Ifigenia... La sua Iliade... impossibile da riassumere, un libro immenso scrive Natalino Piras.

Un libro a cui Mario teneva moltissimo, tanto che dopo il primo manoscritto, continuamente mi inviava pagine da inserire, aggiunte, ripensamenti... Ma, sempre fedele alla lealtà anche con se stesso, Mario non voleva apparire quello che non era, «un intellettuale, con parole aggiustate e corrette», come mi ha ribadito in una delle ultime sue lettere.

Così, d'accordo con l'editore, il libro è rimasto quello che Mario ha voluto, anche con quei nomi scritti con la maiuscola che a prima vista possono sembrare refusi o errori, ma che non lo sono, anzi, meglio non potrebbero sottolineare quello che di pauroso, oscuro, imperscrutabile Mario aveva di fronte: Castello, Dei, Direttore, Magistrato.

lo gli devo molto. In questo quasi-decennio in cui ci siamo frequentati, mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato ad amare la Sardegna, e attraverso le sue narrazioni molto della storia dell'isola mi ha svelato, tutto un mondo da conoscere e capire, che non è quello delle cartoline dalle vacanze in Costa Smeralda... Mi ha insegnato, soprattutto, cos'è la passione per la vita, una passione enorme, la sua, per la vita, che riusciva a vedere in tutto, e per cui tutto valeva la pena, anche l'orribile non-vita che gli è stata assegnata.

A Mario Trudu dobbiamo anche quello che non posso che definire "manifesto letterario", una definizione bellissima sullo scrivere, che «è un bel dono/ ti riempie di amore e bellezza /è un romantico, rumoroso suono /è poesia, è vita che non conosce resa»³. E il suo narrare è davvero emblema di letteratura resistente...

Ho sempre pensato che Mario fino all'ultimo avesse contato di farcela e di vincere su tutti, di potere anche solo per un attimo, prima di morire, rivedere la sua casa. Ma forse a un certo punto qualche dubbio l'ha avuto se, come sottolinea Natalino Piras, l'eroe con cui si identifica è Ettore. Che alla fine è sconfitto, ma forse è l'eroe dell'Iliade che tutti abbiamo più amato, perché rimane forte la figura di guerriero che, se pure il destino gli chiede di combattere e uccidere, mai ci fa dimenticare la sua immensa umanità, quella che il nostro sistema giudiziario, e non solo, neppure in minima parte ha saputo avere per Mario Trudu.

E non posso che ringraziare chi in questa giornata ha saputo accoglierlo permettendomi di liberare ancora una volta almeno la sua voce, e chi ha saputo interpretarla in maniera tanto suggestiva, quella sua voce, nelle parole e nel canto.

³ *Idem*, p. 171 ("Credo che lo scrivere").



Autoritratto di **Mario Trudu**, eseguito durante la carcerazione in Toscana, insieme ad una nutrita schiera di disegni, rigorosamente in bianco e nero, quasi tutti a matita, taluno a carboncino.

Quando è morto frequentava l'ultimo anno del liceo artistico di Oristano presso il carcere di Massama.

A calce dell'autoritratto aveva riportato queste parole:

“

Qui dentro se riesco a muovermi, a respirare è perché riesco a camminare con le gambe dei miei amici liberi. Io respiro attraverso il loro respiro, per questo vi dico: correte sempre nelle vostre montagne e non fermatevi, respirate a pieni polmoni, fatelo pensando a me, solo così mi sentirò un uomo libero che attraversa a piedi montagne e valli, territori senza confini



www.dirittopenaleuomo.org
redazione@dirittopenaleuomo.org

